SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 aprile 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 12 aprile 1996, n. 202.

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a completamento della complessiva riforma dell'ordinamento portuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, delle finanze e per la famiglia e la solidarietà sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo

1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è integrato di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.

2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. E fatto divieto di procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-*bis* e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto.

4. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti delle società Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima (Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.

6. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 5. A tal fine il commissario liquidatore del Fondo provvede, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 5 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2, limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

7. La gestione commissariale del Fondo di cui al comma 5 è autorizzata ad erogare alle compagnie ed ai gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, la quota del trenta per cento del trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai lavoratori portuali per un ammontare pari a lire 54.775.587.663. La medesima gestione è autorizzata, altresì, a rimborsare all'INPS la somma di lire 30.705.765.778 ad esso dovuta a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, nel triennio 1990-1992.

8. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo.

9. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità, ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il relativo onere è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 5 ed è rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione. Qualora gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 370 del 1992, risultino non conformi alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali.

10. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre 1995. L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 5.

11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 5, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi, per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

12. Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi conseguiti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici, ai sensi del comma 6, e dalle organizzazioni portuali, ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non concorrono a formare i redditi di impresa.

Art. 2.

Differimento di termini

1. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1° gennaio 1995.

2. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1. del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è prorogato al 31 dicembre 1995.

3. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1° luglio 1994.

4. Dalla stessa data del 1° luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, nella misura attualmente vigente.

Art. 3.

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

«*a)* indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con potere di regolamentazione attraverso ordinanze;».

2. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dai seguenti: «In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le designazioni già pervenute devono essere comunque confermate qualora gli enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova designazione.».

3. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente comma:

«*2-bis.* I presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3.».

4. Le lettere *i)* ed *l)* dell'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti:

«*i)* da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

1) armatori;

2) industriali;

3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;

4) spedizionieri;

5) agenti e raccomandatari marittimi;

6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.

I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che è designato dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori;

l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica sino al 31 dicembre 1996.».

5. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.».

6. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di ciascun interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.».

7. L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere *i)* ed *l)*. Nei porti ove non esista autorità portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione è presieduta dal presidente dell'autorità portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto.».

8. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.».

9. L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*3.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione, che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'articolo 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione, da un ufficiale superiore del Comando generale del corpo di capitaneria di porto, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente del Ministero della sanità e dal presidente dell'Associazione porti italiani La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale ed alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione ovvero dalle autorità portuali, dalle autorità marittime e dalle commissioni consultive locali. La designazione dei membri deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.».

10. L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.».

11. L'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Costituzione delle autorità portuali e successione delle società alle organizzazioni portuali).* — *1.* Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove già non esista una gestione commissariale, nomina, per ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali considerate nonché, ove ritenuto necessario, commissari aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.

2. I commissari, fino alla nomina del presidente dell'autorità portuale e comunque entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la dismissione delle attività operative delle organizzazioni portuali mediante la trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:

a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;

b) all'incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate;

c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni medesime.

3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché alla gestione delle autorità ai sensi della presente legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia.

5. Le autorità portuali dei porti di cui all'articolo 2, sono costituite dal 1° gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all'articolo 6 e ad esse è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell'articolo 6. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali sono altresì preposti alla gestione delle autorità portuali e ne esercitano i relativi compiti. Fino alla data della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le organizzazioni portuali e le autorità portuali sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto; successivamente a tale data, le autorità portuali subentrano alle organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso.

6. I commissari di cui al comma 1 sono altresì nominati, con le stesse modalità, nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina, non prorogabili, essi sono preposti alla gestione delle autorità portuali al fine di consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture e dell'organico dell'autorità, per assumere successivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge. I commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del personale delle locali autorità marittime.».

12. La parola «commissari» di cui all'articolo 3, comma 8, dei decreti-legge 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, e 21 ottobre 1994, n. 586, deve essere interpretata come «ufficio commissariale», comprensiva di eventuali commissari aggiunti.

13. L'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali*). — *1.* Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:

a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro, fino al 30 giugno 1996;

c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.

3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.

4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie.

6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti vicimori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

7. Le autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'autorità portuale, nei porti già sedi di enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti porti ».

14. L'articolo 23, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all'articolo 21 »

15. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «1° gennaio 1993» e le parole: «dal 1991» sono sostituite con le parole: «1° gennaio 1995» e «dal 1994»

16. L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*8.* Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, e dall'articolo 21, comma 8, sono altresì abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1); 1172 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli 109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1996.».

Art. 4

Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico

1. Il contributo annuo a carico dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione a favore della fondazione «Centro internazionale radio-medico - CIRM», istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209, e determinato in lire 450 milioni con legge 14 febbraio 1985, n. 27, è elevato di lire 1.050 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 5.

Assistenza alle popolazioni del Ruanda

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad organizzare, anche in deroga alla normativa vigente, una spedizione straordinaria per la fornitura di generi alimentari e di materiali di prima necessità per l'assistenza alle popolazioni del Ruanda, avvalendosi, per i compiti amministrativi ed operativi, del Comando generale delle capitanerie di porto.

2. Per le finalità del comma 1, è autorizzata nell'anno 1994, la spesa di lire 6.500 milioni, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Per assicurare il completamento dell'attività di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione si avvale di apposita associazione umanitaria, nel limite di spesa di lire 400 milioni posta a carico della autorizzazione di spesa di cui al comma 2, da rimborsare alla predetta associazione, al termine delle attività svolte, sulla base di apposita relazione.

4. Le disponibilità di lire 33 miliardi in conto residui del capitolo 2064 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del medesimo stato di previsione.

Art. 6.

Interventi a favore del settore armatoriale

1. L'articolo 2, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 431, è sostituito dal seguente:

«4. Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 sono determinati dal Ministero del tesoro.».

2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, è autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23 miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi per l'anno 1997 a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 7.

Decimi di senseria

1. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorché per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. I versamenti contributivi sui predetti emolumenti restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti e da associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso.

Art. 9.

Modifiche alla legge 12 luglio 1991, n. 202

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, è soppressa la parola: «8» e, dopo il medesimo comma, è inserito il seguente:

«*3-bis.* Coloro che in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, hanno corrisposto per tassa di stazionamento somme maggiori di quelle dovute, possono computare l'eccedenza in diminuzione dall'ammontare del versamento della tassa stessa dovuta per il periodo successivo. Questa disposizione si applica anche a coloro che hanno corrisposto maggiori somme per tassa di stazionamento negli anni 1992 e 1993.».

Art. 10.

Interventi a favore del porto di Genova

1. Per l'esecuzione di lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dal fortunale del 31 agosto 1994 e del 14 settembre 1994, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1995.

2. L'organizzazione portuale di Genova provvede, con procedura d'urgenza, agli adempimenti conseguenti alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7543 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1995.

Art. 11.

Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona

1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al protocollo d'intesa Stato-regione del 31 marzo 1993 relativi a Toscana, Liguria e Marche, nonché per fronteggiare le necessità conseguenti alle calamità naturali di cui alle leggi speciali 23 dicembre 1992, n. 505; e 31 dicembre 1991, n. 433, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1994, nonché le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono esserlo negli esercizi 1995 e 1996.

Art. 12.

Gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92»

1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92» di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 31 dicembre 1995. Le relative esigenze finanziarie per la liquidazione e per la gestione di conservazione dei beni immobili fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore. La gestione commissariale provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla liquidazione delle partite in sospeso a credito dell'organizzazione portuale di Genova, anche mediante compensazione delle partite in sospeso a debito di quest'ultima e senza riconoscimento di oneri per interessi e rivalutazioni.

Art. 13.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sui capitoli 7702, 7704 e 7705 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1995.

2. Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui al 31 dicembre 1995 sui capitoli 7501, 7509 e 7510 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1996.

3. Le disponibilità finanziarie relative all'esercizio finanziario 1994, sul capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere impegnate negli esercizi 1995 e 1996.

4. Le disponibilità del capitolo 3958 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno 1994, nonché quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato di previsione, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.

5. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sul capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per gli anni 1994 e 1995 non impegnate entro il 31 dicembre 1995 possono esserlo entro il 31 dicembre 1996.

Art. 14.

Concessione medaglia d'onore ai marittimi uccisi in Algeria

1. Ai marittimi italiani uccisi in data 7 luglio 1994 in Jijel, Algeria, è concessa in via straordinaria, «alla memoria», la medaglia d'onore per lunga navigazione di primo grado «oro» prevista per i marittimi italiani dal decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, e successive modificazioni.

2. La speciale concessione è corrisposta alle vedove e/o agli orfani ovvero in mancanza al padre e/o alla madre o al maggiore dei fratelli e/o sorelle delle vittime di cui al comma 1.

3. Il sindaco del comune di residenza individua i destinatari della straordinaria concessione e ne comunica le generalità alle autorità marittime competenti per territorio, che provvederanno ad inoltrare al competente ufficio del Ministero dei trasporti e della navigazione la documentazione necessaria per il conferimento della medaglia d'onore per lunga navigazione.

Art. 15.

Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione

1. Al secondo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo le parole: «da consegnarsi» sono inserite le seguenti: «, o da trasmettersi con mezzi elettronici,».

2. Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto — con indicazione dell'ora e della data — sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.».

Art. 16.

Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne.

1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, nonché il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne e promiscue ai sensi dell'articolo 4 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.

2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:

a) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;

b) aver compiuto i 21 anni di età;

c) aver assolto l'obbligo scolastico;

d) essere in possesso del certificato limitato RTF;

e) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo; le suddette patenti devono essere in regolare corso di validità;

f) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico, concernente l'equipaggio della nave, diritti e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso.

3. Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo professionale di cui al comma 2, sono tenute nelle sedi e nei periodi indicati dall'articolo 283 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. La commissione di esame è composta dai membri previsti per gli esami relativi al titolo professionale di capo barca per il traffico nello Stato, integrata da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.

4. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne e promiscue occorrono i seguenti requisiti:

a) essere iscritto nella terza categoria del personale nelle acque interne;

b) aver compiuto i 21 anni di età;

c) aver assolto l'obbligo scolastico;

d) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni; le suddette patenti devono essere in regolare corso di validità;

e) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 49, primo comma, punto 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico, concernente l'equipaggio della nave, diritti e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso.

5. Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo professionale di cui al comma 4, sono tenute nelle sedi e nei periodi indicati per gli esami di capitano e capo timoniere. La commissione di esame è composta dai membri previsti per gli esami di capitano e per capo timoniere, integrata da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.

6. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonché nelle acque interne.

7. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e promiscue.

8. Coloro che abbiano esercitato il comando di unità da diporto adibite al noleggio per un periodo di almeno tre mesi complessivi nel triennio antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 o 4, possono conseguire, senza esami, il rispettivo titolo professionale; il periodo sopramenzionato deve risultare da una attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato ad esercitare l'attività di noleggio delle unità da diporto sulle quali l'interessato è stato imbarcato. Il titolo professionale deve essere conseguito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della Marina militare, gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, i sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei Vigili del fuoco, abilitati al comando delle unità navali, entro cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, possono conseguire, senza esami, i titoli professionali di cui ai commi 2 o 4, purché abbiano gli altri requisiti previsti dai detti commi.

Art. 17.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei qual sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc. se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc. se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc. se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20.».

2. La lettera *c)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*c)* imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate all'articolo 18, primo comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa;».

3. La lettera *d)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*d)* imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite dalla costa.».

4. Non possono essere omologati, per la conduzione senza abilitazione, motori che, sulla base delle caratteristiche costruttive, sono capaci di esprimere una potenza superiore del 30 per cento a quella per la quale la medesima omologazione è stata richiesta.

5. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, prima delle parole: «nessuna abilitazione» sono inserite le seguenti: «Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 20».

Art. 18.

Informatizzazione dei servizi marittimi

1. Per la realizzazione del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché del sistema di governo e della rete di telecomunicazione, è autorizzata, ad integrazione dei fondi esistenti sui capitoli 1113 e 7100 dello stato di previsione dello stesso Ministero, l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, da iscrivere sul capitolo 7100 del medesimo stato di previsione.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 19.

Barriere architettoniche negli impianti di balneazione

1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è prorogato al 31 dicembre 1995.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995.

3. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilità degli impianti di balneazione, di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano gli articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 20 aprile 1996. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

OSSICINI, *Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli* CAIANIELLO

96G0215

DECRETO-LEGGE 12 aprile 1996, n. 203.

Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, dei lavori pubblici e dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni sul comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi

1. Il comitato centrale per l'Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Le quote di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, versate dagli autotrasportatori iscritti all'Albo nazionale, sono utilizzate dal comitato centrale per l'autotrasporto di cose, per l'assolvimento delle competenze previste dagli articoli 8 e 9 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal presente decreto-legge, nonché per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi.

3. La normativa contabile per l'amministrazione delle quote versate dagli autotrasportatori, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, stabilita con provvedimento del comitato centrale, costituisce atto di rilevanza esterna, soggetto a controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Gli impegni di spesa e gli altri provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attività del comitato centrale sono assunti e formalizzati, a seguito di deliberazione dello stesso comitato, con provvedimento adottato dal presidente o dal vice presidente delegato, con imputazione al capitolo 1586 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Ferme restando le competenze previste dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, spettano al comitato centrale per l'autotrasporto di cose le attribuzioni contemplate dai commi 1, 2 e 3; esso provvede inoltre a:

a) collaborare direttamente con il Ministro dei trasporti e della navigazione per la definizione degli obiettivi e delle priorità dell'azione amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e sviluppo dell'autotrasporto di cose e a prestare anche la propria consulenza su tutte le questioni afferenti il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi comprese quelle concernenti il rispetto della normativa comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Unione europea e ad altri accordi internazionali;

b) esprimere pareri obbligatori sulle proposte di programmi e direttive formulate al Ministro dei trasporti e della navigazione civile da parte dei competenti organi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in materia di autotrasporto in conto terzi, nonché su provvedimenti che prevedono interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto di cose, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 92 del trattato CE, e predisporre la relativa normativa di attuazione;

c) proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalità di svolgimento delle prove ed ai programmi d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore in modo da assicurare imparzialità di giudizio e l'accertamento della professionalità conformemente alle direttive comunitarie;

d) coordinare l'attività dei segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati, vigilando su di essi;

e) proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede con proprio decreto, i criteri per l'accertamento della rappresentatività delle associazioni di categoria degli autotrasportatori per conto di terzi ai fini della designazione dei rappresentanti nei comitati centrale e provinciali;

f) curare le attività formative interessanti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, anche utilizzando le somme a tal fine destinate dal comitato centrale, nonché i fondi strutturali dell'Unione europea e gli altri finanziamenti dello Stato e degli enti territoriali, oltreché i contributi volontariamente versati da organismi privati e da acquisire con la procedura di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681.

5. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, da adottarsi entro il 30 giugno 1996, sono emanate le ulteriori disposizioni occorrenti per l'organizzazione e la funzionalità del comitato centrale e dei comitati provinciali.

Art. 2.

Disposizioni in materia fiscale

1. L'ammontare del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, e successive modificazioni.

2. Gli importi di lire 25.000 e di lire 50.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al comma 1, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati, rispettivamente, a lire 32.000 ed a lire 65.000. La presente disposizione si applica per il periodo d'imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e limitatamente a tale periodo d'imposta.

3 Per l'anno 1996 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino ad ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata superiore e ai trattori stradali che, secondo le risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni Sono altresì ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative ai rimorchi o semirimorchi di portata fino a 80 quintali e del 30 per cento quelli relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata superiore, trainati dai veicoli di cui al precedente periodo. I minori introiti realizzati dalle regioni per effetto della riduzione degli importi delle tasse automobilistiche, disposte ai sensi del presente comma, sono rimborsati dal Ministero del tesoro, dietro presentazione da parte di ciascuna regione di apposita rendicontazione. I criteri e le modalità di rimborso, anche mediante la concessione alle regioni di anticipazioni, sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Disposizioni in materia di pedaggi autostradali

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B3, 4, e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° febbraio 1996 fino al 31 dicembre 1996, commisurato al volume di fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate a imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi o a loro cooperative e consorzi.

2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:

da 100 a 200	10%;
da 200 a 400	15%;
da 400 a 800	20%;
da 800 a 1.500	25%;
oltre 1.500	30%.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 sono erogati alle società concessionarie, nel limite di lire 55 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero dei lavori pubblici. I criteri e le modalità di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Eventuali altre forme di riduzioni in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le società concessionarie, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 4.

Disposizioni in materia di pagamento dei premi all'INAIL

1. Limitatamente all'anno 1996, il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attività di trasporto per conto terzi previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa dei premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, sarà ripartito in quattro rate di uguale importo da versarsi, senza aggravio per interessi, alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1996.

2. I minori introiti derivanti dalla mancata corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma 1, sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire 29 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dietro presentazione da parte dell'Istituto di apposita rendicontazione.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi 2 e 3, e degli articoli 3 e 4, pari a lire 208 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 63,9 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, e, quanto a lire 144,1 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1996 sul citato capitolo 7294, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa di cui alla menzionata legge.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 21 aprile 1996. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

MOTZO, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* CAIANIELLO

96G0216

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1995.

Individuazione dell'ospedale «SS. Annunziata» di Taranto quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera;

Considerato che, ai sensi della richiamata disposizione, il Ministro della sanità formula le proprie proposte sulla base delle indicazioni a tal fine fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1993, 23 aprile 1993, 14 giugno 1993, 31 agosto 1993, 12 aprile 1994, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente, del 10 aprile 1993, del 29 aprile 1993, del 24 luglio 1993, del 24 febbraio 1994 e del 25 ottobre 1994;

Tenuto conto che il Ministro della sanità ha proposto di individuare ai predetti fini, in conformità con le indicazioni delle regioni interessate, altri ospedali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 1995;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

È individuato quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione, da costituire in azienda ospedaliera, il seguente ospedale:

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Regione	Presidio ospedaliero
Puglia	ospedale «SS. Annunziata» di Taranto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 69

96A2434

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1995.

Individuazione dell'ospedale «A. Di Summa» di Brindisi quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera;

Considerato che, ai sensi della richiamata disposizione, il Ministro della sanità formula le proprie proposte sulla base delle indicazioni a tal fine fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1993, 23 aprile 1993, 14 giugno 1993, 31 agosto 1993, 12 aprile 1994 e del 17 gennaio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente, del 10 aprile 1993, del 29 aprile 1993, del 24 luglio 1993, del 24 febbraio 1994, del 25 ottobre 1994 e del 24 marzo 1995;

Tenuto conto che il Ministro della sanità ha proposto di individuare ai predetti fini, in conformità con la indicazione della regione Puglia l'ospedale «A. Di Summa» di Brindisi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 1995;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

È individuato quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione, da costituire in azienda ospedaliera, il seguente ospedale della regione Puglia:

ospedale «A. Di Summa» di Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 70

96A2433

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 marzo 1996.

Rideterminazione dei limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione per il personale delle qualifiche funzionali e per il personale delle Forze armate e per quello delle Forze di polizia.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90»;

Visti l'art. 3 della legge n. 21/1991 e l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990 che consentono, tra l'altro, di rimborsare ai militari delle Forze armate, con esclusione dei gradi di generale e dei colonnelli, ed agli appartenenti alle Forze di polizia, esclusi i dirigenti, inviati in missione la spesa sostenuta per uno o due pasti giornalieri, entro limiti rivalutabili annualmente in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT,

Visto l'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha confermato, anche per il triennio 1994-1996, il disposto di cui all'art. 7, comma 6, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 65 del 18 marzo 1995 nonché l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995 e l'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, con i quali si è provveduto a rideterminare in L. 42.000 il limite massimo di spesa rimborsabile per il primo pasto ed in L. 83.600 quello rimborsabile per i due pasti;

Considerato che in sede di relazione previsionale e programmatica il tasso di inflazione per l'anno 1995 è stato fissato nel 2,5 per cento;

Ritenuto che, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, sugli importi aumentati occorre operare l'arrotondamento per eccesso a L. 100;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1996 i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore a 8 ore sono rideterminati come segue:

da L. 42.000 a L. 43.100 per un pasto;

da L. 83.600 a L. 85.700 per due pasti.

Il presente decreto sarà trasmesso al controllo secondo le vigenti disposizioni legislative e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1996

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

96A2460

DECRETO 26 marzo 1996.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, in Cuneo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Vista la delibera del 18 dicembre 1995, con la quale il consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, ha approvato il nuovo statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il nuovo statuto adottato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Titolo I

SCOPO - SEDE - PATRIMONIO

Art. 1.

1. La Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo — di seguito indicata anche come Fondazione — è la continuazione della Cassa di risparmio di Cuneo, fondata nel 1855, dalla quale, a norma della legge 30 luglio 1990, n. 218, ed in conformità con il decreto del Ministro del tesoro 20 dicembre 1991, è stata scorporata l'azienda bancaria conferita nella Cassa di risparmio di Cuneo S.p a. (società conferitaria) con atto pubblico in data 24 gennaio 1992, rogito notaio Ivo Grosso, repertorio n. 49474.

2. La Fondazione è regolata dal presente statuto e dalle norme contenute nel titolo III del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. La Fondazione ha sede in Cuneo.

Art. 3.

1. Nella continuità dello scopo originario, con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Cuneo ed anche per favorirne lo sviluppo economico, la Fondazione persegue fini di interesse generale e di utilità sociale in particolare nei seguenti settori:

arte e cultura;

istruzione ed educazione;

sanità;

ricerca scientifica;

promozione dello sviluppo economico e sociale,

e mantenendo le originarie finalità di assistenza e di beneficenza, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute più idonee anche con la collaborazione di soggetti pubblici o privati.

2. La Fondazione può altresì promuovere iniziative e progetti diretti a stimolare ed a sviluppare le capacità imprenditoriali e organizzative nella produzione e nella gestione di beni e servizi dai quali trae beneficio la collettività.

3. La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, può concentrare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad alcuni settori tra quelli previsti dal presente statuto, attraverso apposite delibere periodiche.

Art. 4.

1. La Fondazione ha piena capacità sia di diritto pubblico che di diritto privato.

2. La Fondazione esercita i poteri di azionista della società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria o di quella da essa derivata (per fusione, incorporazione o altra causa).

3. La Fondazione può assumere e cedere partecipazioni in società ed enti, che svolgano qualunque tipo di attività, sia in Italia che all'estero, o concorrere alla loro costituzione, purché tali partecipazioni siano strumentali al conseguimento degli scopi della Fondazione, esclusa in ogni caso l'assunzione di responsabilità illimitata.

4. La stessa non può detenere partecipazioni che comportino il controllo di società bancarie e finanziarie diverse dalla società conferitaria o da quella da essa derivata.

5. Può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari necessarie per il conseguimento dei propri fini, anche attraverso la realizzazione di infrastrutture di interesse collettivo.

6. La Fondazione non può esercitare attività bancaria.

Art. 5.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito, inizialmente, da tutti i beni e valori della Cassa di risparmio di Cuneo non conferiti alla Cassa di risparmio di Cuneo S.p.a. e dalla partecipazione di controllo nella medesima società acquisita per effetto delle operazioni di cui all'art. 1.

2. Il patrimonio si incrementa di norma per effetto di:

qualsivoglia accantonamento a riserve di qualunque specie;

liberalità pervenute a qualsiasi titolo ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi e non destinati a finanziare l'attività di erogazione.

3. La Fondazione impiega il proprio patrimonio con criteri di economicità; gli investimenti diversi da quelli nella società conferitaria o in quella da essa derivata devono essere effettuati secondo il criterio della diversificazione del rischio.

4. La Fondazione provvede al finanziamento delle proprie attività con:

a) i proventi e le rendite derivanti dalla gestione e dall'amministrazione del proprio patrimonio detratte le spese di funzionamento, gli accantonamenti ai fondi di riserva e l'erogazione di cui all'art. 16, comma 8;

b) gli avanzi di gestione ed eventuali liberalità non destinate ad incremento patrimoniale.

5. La Fondazione, in relazione alla partecipazione nella società conferitaria o in quella da essa derivata, accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della predetta società, una quota dei proventi derivanti dalla partecipazione stessa non inferiore al:

50% fino a quando detiene la partecipazione di maggioranza;

25% fino a quando la partecipazione è di rilievo (20% del capitale);

10% quando la partecipazione abbia ad ulteriormente ridursi.

Tale riserva deve essere investita, temporaneamente, in titoli della società di cui all'art. 1 e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero in altra forma secondo le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

6. L'impiego dei proventi derivanti dalla cessione di azioni della società conferitaria e dei diritti di opzione sulle medesime, nonché di tutti gli altri proventi straordinari, avviene nel rispetto della normativa vigente.

7. La Fondazione può contrarre debiti con le società in cui detiene partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse in misura non superiore a un decimo del proprio patrimonio. L'ammontare complessivo dei debiti e delle garanzie ricevute o prestate non può superare un quinto del patrimonio.

8. L'acquisto e la cessione da parte della Fondazione di azioni della società conferitaria o di quella da essa derivata, debbono avvenire in conformità alle disposizioni di legge.

9. La Fondazione si pone l'obiettivo di salvaguardare nel tempo il valore economico del patrimonio.

Titolo II

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 6.

1. Sono organi della Fondazione:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il collegio sindacale.

2. Per gli amministratori e per i sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, nonché quelli stabiliti dal presente statuto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7.

1. Il consiglio di amministrazione è composto da 11 membri.

2. Il presidente e i due vice presidenti sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti il cui mandato non sia scaduto: il presidente fra i cittadini residenti in uno degli ex circondari di Cuneo, Alba, Mondovì ed i vice presidenti fra i cittadini residenti ciascuno in uno dei restanti suddetti circondari. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato di amministratore in corso all'atto della nomina.

3. I consiglieri sono nominati come segue:

a) tre dall'amministrazione comunale di Cuneo;

b) uno dall'amministrazione comunale di Alba;

c) uno dall'amministrazione comunale di Mondovì;

d) uno dall'amministrazione provinciale di Cuneo, scelto tra i cittadini residenti nell'ex circondario di Alba;

e) uno dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo, scelto fra i cittadini residenti nell'ex circondario di Mondovì;

f) uno dall'azienda ospedaliera S. Croce e Carle, sentito il consiglio dei sanitari ove esistente, scelto fra i cittadini residenti nell'ex circondario di Cuneo;

g) tre dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane scelti tra cittadini residenti uno nell'ex circondario di Cuneo, uno in quello di Alba e uno in quello di Mondovì.

4. I consiglieri nominati dagli enti locali devono essere residenti nella provincia di Cuneo e la loro nomina non comporta rappresentanza dei soggetti dai quali proviene la nomina stessa, non possono essere vincolati da mandati né possono essere revocati; la carica è incompatibile con quella di componenti organi di amministrazione, direzione o controllo degli enti pubblici ai quali è attribuito il diritto di nomina.

5. Essi durano in carica quattro anni e sono confermabili.

6. I consiglieri devono essere scelti tra persone di particolare esperienza in campo economico, scientifico-culturale, delle professioni liberali o del volontariato assistenziale o della pubblica amministrazione o dei settori in cui si svolge l'attività istituzionale dell'ente.

7. Ai componenti il consiglio scaduti dalla carica si applicano le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi degli enti pubblici. Qualora l'ente cui compete la nomina non vi provveda entro il termine di proroga previsto dalla normativa vigente, il potere di nomina è esercitato in via esclusiva dal consiglio di amministrazione entro i successivi trenta giorni.

8. I membri nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per dimissioni, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

9. Fatta salva la norma di cui al precedente art. 6, secondo comma, i componenti del consiglio di amministrazione possono assumere la carica di componente il consiglio ovvero di membro effettivo del collegio sindacale in non più di cinque società partecipate direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

Art. 8.

1. I componenti del consiglio di amministrazione debbono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i soggetti partecipanti al capitale delle banche e ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

2. Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

a) i membri del Parlamento italiano o europeo, del consiglio dei Ministri, della Corte costituzionale, dei consigli e delle giunte regionali ovvero di altri organi di rilevanza costituzionale;

b) i dipendenti dei Ministeri delle finanze, della giustizia, dell'interno e del tesoro;

c) i membri degli organi di controllo sulle amministrazioni regionali, provinciali e comunali;

d) gli amministratori di aziende di credito diversi dalla società conferitaria o di quella da essa derivata e dalle altre società direttamente o indirettamente partecipate dalla conferitaria stessa finché la Fondazione mantenga il controllo della conferitaria medesima, assumendosi a tal fine quanto stabilito dall'art. 2359 del codice civile;

e) gli amministratori e i sindaci degli altri enti conferenti di cui l'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356,

f) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio e del collegio sindacale;

g) i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria e delle altre società direttamente o indirettamente partecipate finché la Fondazione mantenga il controllo della conferitaria medesima,

h) coloro che abbiano causato danni o perdite alla Fondazione o alla società conferitaria, abbiano vertenze con esse ovvero che perdano la cittadinanza italiana.

3. Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto saranno immediatamente dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

4. Decade altresì il consigliere che non interviene alle sedute del consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo; in tal caso se ne provocherà la sostituzione su iniziativa del presidente.

5. Il consigliere dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto per un quadriennio dalla data di dichiarazione della decadenza.

Art. 9.

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, di norma, almeno una volta ogni bimestre presso la sede della Fondazione o altrove su iniziativa del presidente, il quale procederà altresì alla convocazione ogni qualvolta lo ritenga necessario ovvero gliene facciano richiesta per iscritto almeno cinque membri del consiglio o il collegio sindacale.

2. Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, di norma, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione ai componenti il consiglio e il collegio sindacale. In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o per telex o telefax almeno un giorno prima. Tuttavia il consiglio può stabilire modalità di convocazione diverse.

Art. 10.

1. Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

2. Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente anziano; in caso di assenza o impedimento anche del vice presidente anziano, le adunanze sono presiedute dall'altro vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere anziano. Si intende vice presidente o consigliere anziano colui che fa parte da maggiore tempo e ininterrottamente del consiglio e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatta eccezione di quelle relative alle modifiche statutarie ed alla cessione totale o parziale delle azioni della società conferitaria o di quella da essa derivata, che devono ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del consiglio.

4. Per le votazioni si procede a dichiarazione palese, fatta eccezione per quelle attinenti elezioni o designazioni a cariche nonché quelle riguardanti i componenti gli organi della Fondazione che si effettuano sempre per scheda segreta salvo che si proceda per unanime acclamazione. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

5. I verbali delle adunanze del consiglio di amministrazione sono redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le funzioni di segretario possono essere attribuite anche a persona che non rivesta la carica di componente del consiglio di amministrazione.

Art. 11.

1. Il consiglio di amministrazione è investito del potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, nei limiti delle disposizioni di legge e del presente statuto.

2. Il consiglio può delegare proprie attribuzioni in materia di ordinaria amministrazione al presidente ed al segretario generale determinando i limiti della delega.

3. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio secondo le modalità da questo fissate.

4. Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia, con la maggioranza assoluta dei componenti in carica;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione,

la dichiarazione di decadenza di consiglieri e sindaci ove prevista;

la nomina e la revoca del segretario generale e del vice segretario generale,

la costituzione di commissioni consultive, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e la durata;

l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;

l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge, con la maggioranza assoluta dei componenti in carica;

l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;

la designazione o la nomina di persone a cariche presso la Fondazione, società ed enti;

la promozione di azioni avanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali nonché la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

la determinazione dei criteri e delle modalità relativi allo svolgimento dell'attività istituzionale nei settori di intervento, nonché l'adozione delle delibere di cui all'art. 3, terzo comma, del presente statuto.

IL PRESIDENTE

Art. 12.

1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di questo e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

2. Il presidente può, nell'esercizio delle sue funzioni, farsi coadiuvare dai vice presidenti

3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente anziano; in caso di assenza o impedimento di entrambi; l'altro vice presidente ed in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il consigliere che a norma dell'art. 10 è qualificato anziano.

4. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo e di chi doveva procedere nell'ordine alla sostituzione.

5. Con il parere favorevole del consiglio, il presidente può delegare per singoli atti o categorie di atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione.

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 13.

1. Presso la Fondazione funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile, in quanto compatibili.

2. I membri del collegio sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i soggetti partecipanti al capitale delle banche.

3. I sindaci sono nominati dalle amministrazioni comunali di Cuneo, Alba e Mondovì, uno da ciascuna di esse.

4. I sindaci restano in carica tre anni e sono confermabili.

5. Ai sindaci scaduti dalla carica si applicano le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi di controllo degli enti pubblici. Qualora l'ente cui compete la nomina non vi provveda entro il termine di proroga previsto dalla normativa vigente, il potere di nomina è esercitato in via esclusiva dal presidente del tribunale di Cuneo, di Alba e di Mondovì, in sostituzione delle rispettive amministrazioni comunali, avendo cura che i nominati risiedano nei relativi ex circondari.

6. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione.

7. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

8. In materia di incompatibilità e decadenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, all'art. 7, comma 4, e all'art. 8, commi 2 e 3, del presente statuto.

9. Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

10. Assume le funzioni di presidente del collegio il sindaco più anziano in carica o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

11. Fatta salva la norma di cui al precedente art. 6, secondo comma, i membri del collegio sindacale possono assumere la carica di componente il consiglio ovvero di sindaco effettivo in non più di cinque società partecipate direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

SEGRETARIO GENERALE

Art. 14.

1. Il consiglio di amministrazione può procedere alla nomina di un segretario generale.

2. Il segretario generale, ove nominato, è capo degli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni.

3. Egli partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

4. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione.

5. In caso di assenza o impedimento del segretario generale, ne adempie le funzioni il vice segretario generale ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, un dipendente all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

6. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

7. Le funzioni di segretario generale ed i compiti del restante personale possono essere affidati a dipendenti distaccati da società partecipate dalla Fondazione.

COMPENSI E RIMBORSI SPESE

Art. 15.

1. Al presidente, ai vice presidenti ed ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale compete un compenso annuo nonché una medaglia di presenza per ogni partecipazione a riunioni di consiglio.

2. La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza è determinata dal consiglio di amministrazione.

3. A tutti i componenti gli organi della Fondazione è altresì corrisposto — anche in forma forfettaria — il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni connesse con i rispettivi mandati.

4. I compensi di cui al primo comma sono cumulabili con i compensi previsti per le cariche di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione, fatta salva la norma di cui al precedente art. 6, secondo comma, peraltro, qualora l'insieme dei compensi superi il doppio del compenso più alto, il compenso corrisposto dalla Fondazione, è ridotto di un importo pari alla parte eccedente il doppio del compenso più alto corrisposto per le predette cariche, ovvero, se quest'ultima è superiore, non è dovuto. In tale calcolo non si tiene conto delle medaglie di presenza alle quali l'interessato mantiene comunque il diritto alla percezione.

Titolo III

BILANCIO E UTILI

Art. 16.

1. L'esercizio ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

2. Entro il mese di maggio di ogni anno il consiglio di amministrazione redige ed approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

3. Entro tre mesi dal termine dell'esercizio, il consiglio di amministrazione redige un progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e lo sottopone, almeno quindici giorni prima della riunione di cui al successivo comma, al collegio sindacale che predispone la propria relazione.

4. Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio, il consiglio di amministrazione, sentita la relazione del collegio sindacale, approva il bilancio consuntivo.

5. Il consiglio trasmette senza indugio il bilancio preventivo e quello consuntivo con le relative relazioni al Ministro del tesoro per l'approvazione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

6. I bilanci preventivo e consuntivo sono strutturati in modo tale da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

7. La relazione che accompagna i bilanci deve, tra l'altro, illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

8. Una quota pari ad almeno 1/10 dei proventi netti dell'esercizio dovrà essere destinata a riserva statutaria avendo anche presente il principio della salvaguardia del valore economico del patrimonio di cui all'art. 5, comma 9. Una quota non inferiore a 1/15 dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui all'art. 5 dello statuto, sarà destinata come previsto dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Fermo restando quanto previsto dal citato art. 5, commi 5 e 6, il consiglio delibera sulla destinazione dei proventi residui.

Titolo IV

SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE

Art. 17.

1. La Fondazione ha durata illimitata.

2. La Fondazione si scioglie, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 15 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, anche per deliberazione del consiglio di amministrazione, approvata dal Ministro del tesoro.

3. In tutte le ipotesi di scioglimento, la liquidazione verrà effettuata da uno o più liquidatori nominati dal consiglio di amministrazione, secondo le norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

4. Resta ferma l'applicabilità del terzo comma dell'art. 15 del decreto-legge 20 novembre 1990, n. 356.

5. L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione verrà attribuito, in conformità con la deliberazione del consiglio di amministrazione approvata dal Ministro del tesoro, ad enti che perseguono fini identici o analoghi a quelli della Fondazione.

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 18.

1. Gli amministratori e i sindaci attualmente in carica e nominati da enti diversi da quelli previsti con le modifiche apportate al presente statuto, permangono nell'incarico fino alla originaria scadenza dei rispettivi mandati.

2. Gli amministratori che, alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto, si trovano in una causa di incompatibilità, di cui all'art. 7, comma 4, restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato e ad essi non si applica la nuova normativa in materia di requisiti di cui all'art. 7, comma 6.

96A2437

DECRETO 26 marzo 1996.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Puglia, in Bari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Vista la delibera del 18 dicembre 1995, con la quale il consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, ha approvato il nuovo statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il nuovo statuto adottato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Titolo I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 1.

La Fondazione Cassa di risparmio di Puglia - FCRP, di seguito chiamata anche FCRP, ente senza scopo di lucro (no-profit), con autonomia statutaria e finanziaria e con piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, è la continuazione storica della Cassa di risparmio di Puglia, istituita con atto del 7 luglio 1949 dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane e dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

Dalla FCRP è stata scorporata l'attività creditizia con atto a rogito del notaio Cesare Cerasi in data 30 novembre 1991, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa e approvato con decreto ministeriale n. 436021 del 2 novembre 1991.

La FCRP ha sede a Bari, ha durata illimitata, è regolata dal presente statuto ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro a norma degli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Art. 2.

Ispirandosi alle originarie finalità, la FCRP promuove e/o concorre a realizzare iniziative, programmi e progetti finalizzati allo sviluppo economico, sociale e culturale prevalentemente della regione Puglia.

Per l'attuazione di quanto sopra la FCRP, perseguendo scopi di interesse generale ed utilità sociale, privilegerà interventi nei seguenti settori:

a) istruzione superiore, ricerca scientifica e innovazione;

b) attività produttive di beni e servizi;

c) tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali e ambientali;

d) tutela della salute;

e) lotta all'emarginazione sociale.

Art. 3.

La FCRP non può esercitare l'impresa bancaria, ma può possedere partecipazioni nel capitale di imprese bancarie o finanziarie secondo le vigenti disposizioni di legge e comunque tali partecipazioni non possono superare il 10% del capitale della società partecipata e, nel complesso, il 30% del patrimonio della FCRP.

La FCRP persegue gli scopi istituzionali sulla base di proposte specifiche, sia proprie che di terzi, delle quali ultime si riserva, in autonomia, di valutare la congruità degli obiettivi e l'efficenza nel loro raggiungimento.

La FCRP promuove iniziative e progetti — anche in associazione con altre istituzioni, enti o società — diretti a stimolare e sviluppare potenzialità in tutti i settori d'intervento di cui al precedente art. 2, nonché le capacità imprenditoriali e organizzative nella produzione e nella gestione dei beni e servizi dai quali trae beneficio la collettività.

La FCRP valuta e sceglie l'assegnazione dei fondi da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali, nonché gli interventi di cui al presente articolo sulla base di modalità e criteri stabiliti da un proprio regolamento.

La FCRP può compiere operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, nonché acquisire, detenere e cedere partecipazioni al capitale di ogni altra impresa, o concorrere alla loro costituzione, purché tali attività siano finalizzate al conseguimento dei suoi scopi o ad esigenze gestionali, con esclusione, in ogni caso, dell'assunzione di responsabilità illimitata.

La FCRP può costituire persone giuridiche ai sensi dell'art. 12 del codice civile in relazione alla necessità di specializzare le finalità dei singoli settori d'intervento.

La FCRP può contrarre debiti con ciascuna delle società in cui detiene partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo pari al 10% del proprio patrimonio, nonché concedere garanzie nell'ambito dello stesso limite.

Il limite globale massimo di indebitamento, di ricevimento e di prestazione di garanzie non deve superare il 20% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato

Titolo II

PATRIMONIO

Art. 4.

Il patrimonio della FCRP, inizialmente costituito dalla partecipazione nella società conferitaria Caripuglia S.p.a., si incrementa per:

a) accantonamenti a fondi di riserva comunque destinati e denominati;

b) avanzi di gestione non destinati a finanziare l'attività istituzionale;

c) beni mobili e immobili e qualsiasi altro cespite o utilità oggetto di liberalità effettuate da soggetti pubblici o privati.

La FCRP si pone l'obiettivo di salvaguardare nel tempo il valore economico del patrimonio

Art. 5.

Gli investimenti devono essere effettuati secondo il criterio della diversificazione del rischio. A tal fine la FCRP potrà investire in immobili, azioni, obbligazioni, partecipazioni e altre attività finanziarie di sicura affidabilità

L'impiego dei proventi derivanti dalla cessione di azioni della società conferitaria e dei diritti di opzione sulle medesime, avviene nel rispetto della normativa vigente

Per il raggiungimento delle proprie finalità la FCRP potrà investire una parte del patrimonio mediante l'acquisizione di opere d'arte, monumenti, beni di valore storico o ambientale, aree territoriali di significativo interesse ambientale, partecipazioni in società o enti operanti nei settori d'intervento di cui all'art. 2, sempre escluse quelle implicanti l'assunzione di responsabilità illimitata, nonché mediante strutture stabili, intendendosi come tali sia i beni immobili, sia i beni mobili durevoli, sia i complessi di risorse umane e materiali organizzate in via permanente in entità giuridica

La FCRP provvede al finanziamento delle proprie attività con:

a) i proventi e le rendite derivanti dalla gestione e dall'amministrazione del proprio patrimonio detratte le spese di funzionamento, gli accantonamenti ai fondi di riserva e l'erogazione di cui al comma successivo,

b) gli avanzi di gestione ed eventuali liberalità non destinate a incremento patrimoniale

La FCRP, attraverso l'erogazione di una quota pari a un quindicesimo dei proventi di cui al primo comma della lettera *a)*, detratte le spese di funzionamento, contribuisce al perseguimento dell'interesse pubblico di solidarietà sociale in base all'art. 15 della legge quadro 11 agosto 1991, n. 266

Art. 6

L'acquisto o la cessione da parte della FCRP di azioni della società conferitaria devono avvenire, salva diversa autorizzazione del Ministro del tesoro, in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente.

Titolo III

ORGANI

Art. 7

Sono organi della FCRP:

a) il consiglio di amministrazione,

b) il comitato esecutivo, se nominato ai sensi del successivo art. 12;

c) il presidente;

d) il collegio dei revisori,

e) il direttore.

Art. 8

Il consiglio d'amministrazione è composto da nove consiglieri.

I consiglieri sono nominati: quattro dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, due dal consiglio d'amministrazione dell'Università di Bari, uno dal consiglio d'amministrazione dell'Università di Lecce, uno dal consiglio d'amministrazione del Politecnico di Bari e uno dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

Tutti i consiglieri devono essere scelti fra cittadini italiani, preferibilmente residenti nell'ambito territoriale della Puglia, con criteri comunque diretti a favorire anche la rappresentatività degli interessi collegati ai settori d'intervento connessi all'attività della FCRP.

I consiglieri nominati dai consigli d'amministrazione delle Università di Bari e di Lecce e dal Politecnico di Bari devono essere scelti fra i professori universitari di ruolo e devono essere muniti di specifica competenza nei settori d'intervento per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

I consiglieri devono possedere riconoscibili requisiti di onorabilità e di competenza maturata attraverso un'esperienza di almeno un triennio con l'esercizio di attività di amministrazione, direzione o controllo presso soggetti pubblici o privati, ovvero attraverso l'esercizio di attività professionali o d'insegnamento

La nomina negli organi della FCRP non comporta rappresentanza dei soggetti dai quali proviene la nomina stessa, che pertanto sono privi di qualsiasi potere d'indirizzo, vigilanza, controllo e revoca

Art. 9

Non possono far parte del consiglio d'amministrazione coloro che in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della FCRP, della società conferitaria e di società appartenenti al medesimo gruppo o di società bancaria al cui capitale la FCRP partecipi, nonché il coniuge e i parenti fino al secondo grado incluso, sia di detti dipendenti che dei membri del consiglio d'amministrazione e del collegio dei revisori della FCRP.

Non possono altresì far parte del consiglio d'amministrazione i componenti dello stesso consiglio dimessisi o dichiarati decaduti dalla carica. Tale limite è della durata di tre anni dalle dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza

Art. 10

I componenti del consiglio d'amministrazione durano in carica cinque anni dalla data di assunzione della carica e possono essere confermati una sola volta, consecutivamente

Il presidente e due vice presidenti durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consiglieri

I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori

Alla scadenza del loro mandato, i consiglieri non sostituiti o non confermati sono prorogati in base alla normativa vigente. Decorso il termine di proroga, detti componenti devono intendersi decaduti.

Nei casi di cessazione della carica diversi dalla scadenza naturale, la nomina del consigliere dovrà essere eseguita nel termine previsto dalla normativa vigente, decorrente dalla ricezione della comunicazione dell'evento da parte della FCRP

Qualora l'organo dell'ente cui compete la nomina non provveda entro il termine stabilito dalla normativa vigente, il potere di nomina è esercitato dallo stesso consiglio d'amministrazione della FCRP con i criteri stabiliti dall'art. 8 per l'ente che avrebbe dovuto provvedere alla nomina

Art. 11

Il presidente, tre mesi prima della cessazione dalla carica dei componenti del consiglio d'amministrazione, provvede a inviare lettera raccomandata all'organo dell'ente cui compete la nomina.

Successivamente alla comunicazione della nomina, il presidente invita gli interessati, a mezzo lettera raccomandata, a comprovare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, la mancanza dei quali costituisce causa di impedimento all'immissione nella carica.

La mancanza dei requisiti di cui all'art. 8, sopraggiunta nel corso del mandato, comporta la decadenza dalla carica che viene pronunciata con delibera del consiglio assunta con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica.

Qualora, al momento della nomina ovvero nel corso del mandato, sussista una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 9, primo comma, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione alla FCRP.

Il presidente invita tempestivamente l'interessato, a mezzo lettera raccomandata a fornire, entro quindici giorni dalla comunicazione stessa, le necessarie informazioni ovvero a rimuovere la situazione. Si deve intendere comunque rinunciatario, ove si tratti di nomina, o decaduto dalla carica il componente del consiglio d'amministrazione che non provveda agli adempimenti richiesti nel predetto termine.

Nei casi previsti dai commi precedenti, il consiglio, dichiarata la decadenza, assumerà l'iniziativa per la sostituzione dei componenti decaduti dalla carica, secondo le previsioni dell'art. 10, quinto comma.

Art. 12.

Il consiglio d'amministrazione è investito di tutti i poteri d'amministrazione della FCRP, sia ordinaria che straordinaria.

Esso può delegare le proprie attribuzioni al presidente e al direttore determinando gli atti o la categoria degli atti delegati, ovvero, eventualmente, a un comitato esecutivo.

Dell'attività svolta dai titolari di deleghe deve essere data notizia al consiglio eventualmente secondo modalità da questo stesso stabilite.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, e quindi non delegabili, oltre le materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la modifica dello statuto e l'approvazione dei regolamenti della FCRP;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della FCRP;

la nomina e la revoca del direttore;

la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, delle quali determina le funzioni, la composizione, la durata, i compensi per i componenti esterni e l'indennità per quelli interni, cui può essere riconosciuto anche il rimborso delle spese sostenute e documentate;

l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;

la cessione di azioni della società conferitaria e la rinunzia all'esercizio del diritto d'opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge, nonché gli investimenti conseguenti;

l'acquisto e la cessione di altre partecipazioni e la modificazione delle stesse, anche con riferimento agli statuti, nonché l'approvazione dei bilanci relativi;

la designazione e nomina di amministratori e sindaci della società conferitaria e di società ed enti cui la FCRP è chiamata a provvedere;

la determinazione formale o convenzionale di patti e accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate;

la promozione di azioni davanti a organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse,

la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, nonché del piano di riparto e di destinazione delle risorse;

le variazioni del bilancio preventivo;

le modalità di realizzazione degli scopi e i criteri d'intervento;

l'immissione nella carica dei consiglieri d'amministrazione e dei revisori;

la nomina del presidente e dei due vice presidenti;

la nomina dei componenti del comitato esecutivo e la delega allo stesso di propri poteri e attribuzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, determinando i limiti della delega;

la determinazione di compensi, indennità e medaglie di presenza per il presidente, i vice presidenti, per il comitato esecutivo e per gli altri componenti del consiglio d'amministrazione e del collegio dei revisori;

la decadenza dalla carica per consiglieri o revisori, nei casi previsti dal presente statuto, nonché l'accertamento dell'avvenuta decadenza nei casi previsti dal quarto, quinto e sesto comma dell'art. 11;

la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio d'amministrazione e il collegio dei revisori ai sensi dell'art. 2393 del codice civile, in quanto applicabile;

la nomina dei consiglieri e dei revisori, qualora l'organo competente non vi provveda entro il termine previsto dalla normativa vigente.

Art. 13.

Il consiglio si riunisce presso la sede della FCRP o altrove, di regola, una volta al mese e ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno quattro membri o il collegio dei revisori.

Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, debbono essere spediti — di norma a mezzo lettera raccomandata o telegramma — almeno cinque giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli membri del consiglio e del collegio dei revisori; in caso d'urgenza la convocazione ha luogo anche ad horas, mediante comunicazione telegrafica, fax o altro strumento che dia certezza di ricezione. Tuttavia il consiglio può stabilire modalità di convocazione diverse.

Per la validità delle deliberazioni, escluse quelle di cui ai successivi commi, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Non concorrono alla formazione del quorum costitutivo i membri del consiglio dichiarati sospesi o che siano autosospesi ai sensi delle norme vigenti.

Il consiglio delibera con il voto favorevole di due terzi dei membri in carica, arrotondato all'unità superiore, nei casi riguardanti: le modifiche statutarie, l'approvazione dei regolamenti e le loro modificazioni; la decadenza dalla carica dei componenti del consiglio e del collegio dei revisori.

Le deliberazioni relative alla nomina del presidente e dei vice presidenti del consiglio d'amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica e nel computo dei voti non prevale quello di chi presiede la seduta. Qualora non venga raggiunta la predetta maggioranza, si procederà a una nuova votazione riguardante le due persone che hanno ottenuto, alla prima votazione, il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, anche più di due persone.

Ove, anche dopo tale votazione, non si ottenga il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, si procederà ad altra votazione in cui verrà nominato chi ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità si procederà ad ulteriore votazione con lo stesso criterio. In caso di parità tra due o piu nominativi, anche dopo quest'ultima votazione, s'intenderà nominato fra gli stessi colui che ha svolto per il periodo più lungo il ruolo di amministratore della FCRP e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente anziano, in caso di assenza o impedimento anche del vice presidente anziano, le adunanze sono presiedute dall'altro vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi i vice presidenti, dal consigliere anziano. Si intende anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

Il consiglio nomina il segretario e, in caso di sua assenza o impedimento, di volta in volta, il suo sostituto tra i suoi membri o tra i dirigenti e funzionari della FCRP o anche fra persone estranee alla stessa. Il segretario, o il suo sostituto cura la redazione del verbale di ciascuna riunione, che deve essere sottoscritto da chi presiede e dal segretario stesso.

I verbali delle riunioni devono essere trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

Dei verbali stessi il direttore della FCRP può rilasciare copie ed estratti che fanno prova in giudizio, nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

Sono fatte a scrutinio segreto, a richiesta anche di un solo consigliere, le votazioni riguardanti persone. Qualora ciò sia richiesto dalla metà dei membri del consiglio presenti, lo scrutinio segreto deve essere utilizzato per le deliberazioni su qualsiasi materia.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, non prevale il voto di chi presiede l'adunanza, sicché, si intende non approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della metà dei consiglieri presenti.

Quando il consiglio decide di riunirsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Il membro del consiglio d'amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive, decade dalla carica.

Art. 14

Il presidente svolge compiti d'impulso e di coordinamento dell'attività della FCRP. Egli predispone gli avvisi di convocazione del consiglio d'amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo, ne presiede le riunioni e vigila sull'esecuzione delle rispettive deliberazioni.

Il consiglio determina le materie per le quali il presidente, sentito il direttore, può assumere deliberazioni, con immediata efficacia verso i terzi, che devono essere portate a conoscenza del consiglio nella sua prima seduta.

Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, d'intesa col direttore, può adottare ogni determinazione di competenza del consiglio di amministrazione dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione.

Il presidente ha la rappresentanza legale della FCRP di fronte ai terzi e in giudizio; ha, inoltre, facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare la FCRP in giudizio e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo, nonché di rilasciare procure speciali a terzi e di nominare consulenti tecnici.

Egli ha la firma sociale.

Rappresentanza legale e firma sociale spettano, nel caso di assenza o impedimento del presidente, al vice presidente anziano e, in caso di assenza o impedimento anche di questo, all'altro vice presidente, in caso di assenza o impedimento anche del secondo vice presidente, al consigliere definito anziano secondo i criteri di cui all'art. 13, settimo comma.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

Art. 15

Il collegio dei revisori è composto da tre componenti scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con le attribuzioni stabilite dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane e assume la presidenza del collegio, uno dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane e uno dal consiglio di amministrazione dell'Università di Bari.

I revisori durano in carica tre anni dalla data di assunzione della carica stessa e possono essere confermati.

In caso di cessazione della carica per morte, dimissioni e altre cause, lo stesso soggetto che ha nominato il revisore cessato dalla carica provvede alla sua sostituzione. Il revisore nominato resterà in carica per il tempo in cui avrebbe dovuto rimanervi quello sostituito.

Valgono per i revisori le disposizioni di cui ai precedenti articoli 9, 10, quarto comma, e 11.

Qualora l'organo dell'ente cui compete la nomina non vi provveda nel termine di proroga previsto dalla legge, il consiglio di amministrazione nominerà il sostituto, ovvero confermerà il revisore cessato dalla carica, che svolgerà le funzioni fino al subingresso di colui che sarà nominato dall'organo dell'ente medesimo.

Essi devono intervenire alle riunioni del consiglio di amministrazione e possono assistere alle sedute del comitato esecutivo.

Il collegio dei revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre e i verbali delle riunioni devono essere firmati dagli interessati.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e il consiglio medesimo assumerà l'iniziativa per la sua sostituzione secondo le modalità di cui al precedente comma 2.

Il revisore dimessosi o dichiarato decaduto non può essere nominato per un triennio dalla data delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.

Ciascun revisore, salva diversa disposizione del collegio, dal momento dell'assunzione della carica, è delegato dal collegio stesso a operare anche separatamente dagli altri revisori.

Art. 16

Al presidente, ai vice presidenti, ai componenti del consiglio di amministrazione e ai revisori compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove nominato, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza è determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 17

Il presidente, i vice presidenti, gli altri componenti del consiglio di amministrazione e i revisori possono cumulare la carica con cariche amministrative o di controllo presso la società conferitaria o presso non più di una società o ente partecipati dalla FCRP, direttamente o indirettamente.

I singoli componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori devono rispettare le norme sull'incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Non possono assumere cariche d'amministrazione o di controllo presso società o enti partecipati dalla FCRP coloro che ricoprono cariche presso società o enti del medesimo settore.

Coloro che assumono o ricoprono cariche in violazione dei divieti previsti o richiamati dal presente articolo decadono di diritto dalla carica presso la FCRP, qualora non provvedano a regolarizzare la propria posizione entro due mesi dalle nomine.

Art. 18

Al direttore compete il coordinamento funzionale e organizzativo dell'attività istituzionale della FCRP e a tal fine si avvale degli uffici e del personale della FCRP stessa del quale è il capo.

Egli esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo statuto e dal consiglio d'amministrazione.

Partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo, con funzioni consultive e propositive e può far inscrire a verbale le proprie dichiarazioni. Può altresì intervenire alle riunioni di eventuali commissioni consultive.

Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo ed esegue le deliberazioni stesse, salvo quelle per le quali sia stato designato un amministratore, firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Ha altresì facoltà di firma della corrispondenza e dei contratti relativi all'ordinaria amministrazione della FCRP e può delegare tali funzioni, anche in via continuativa, a dipendenti.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito, su designazione del consiglio di amministrazione, da altro dipendente della FCRP, anche non di ruolo.

Di fronte a terzi, la firma di chi sostituisce il direttore costituisce prova dell'assenza o impedimento di questo.

Titolo IV

BILANCIO

Art. 19.

L'esercizio ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono redatti dal consiglio di amministrazione entro il mese di maggio.

I bilanci sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria dell'Ente.

La relazione che accompagna il bilancio illustra la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio dell'ente.

I bilanci, approvati dagli organi competenti dell'ente, sono inviati entro dieci giorni al Ministero del tesoro; gli stessi si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione

Titolo V

LIQUIDAZIONE

Art. 20

La FCRP si estingue

a) quando lo scopo è raggiunto ovvero l'ente si trova nell'impossibilità di perseguirlo;

b) quando si sono verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

c) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto;

d) per altre cause eventualmente previste dalla legge.

La liquidazione è disposta con decreto del Ministro del tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Quando ricorrano particolari ragioni di interesse generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui al secondo comma può stabilire che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del regio e decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 21

In caso di definitiva liquidazione della FCRP, il patrimonio netto residuante dopo soddisfatte tutte le obbligazioni, deve essere destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilità a vantaggio delle popolazioni del territorio ove operava l'ente originario, da individuarsi da una commissione costituita presso l'Associazione fra le casse di risparmio italiane, presieduta dal presidente di questa e integrata da qualificati esponenti delle diverse realtà del territorio, nominati dai rettori delle università pugliesi.

Art. 22.

Norme finali e transitorie

Il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori, il presidente e i due vice presidenti in carica alla data di approvazione del presente statuto, resteranno in carica fino al 31 dicembre 1998, giorno in cui scadranno dal proprio rispettivo mandato, tutti insieme; sicché il consiglio e il collegio dei revisori possano avere, in futuro, scadenza unificata con periodicità quinquennale.

In deroga all'art. 8 del presente statuto, il consiglio d'amministrazione attualmente in carica è composto da undici membri.

Il Politecnico di Bari provvederà alla nomina del consigliere di propria competenza a partire dal 1° gennaio 1999.

Nel caso di decadenza, decesso, dimissioni o altra causa che non consenta all'amministratore di proseguire nel proprio mandato fino al 31 dicembre 1998, la prima sostituzione avrà luogo a cura del Politecnico di Bari e le successive a cura dei soggetti che avevano nominato gli amministratori, via via, venuti meno. In ogni caso il mandato degli amministratori nominati in sostituzione scade il 31 dicembre 1998.

Con riferimento ai limiti di cui al primo comma dell'art. 3, essi saranno efficaci a decorrere dal 31 dicembre 1996.

96A2438

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 marzo 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro argentana - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Argenta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 gennaio 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro argentana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Argenta (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro argentana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Argenta (Ferrara), costituita per rogito notaio dott. Luigi Barbaro, in data 7 dicembre 1955, rep. n. 2391, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Oscar Meneghetti, nato a Udine il 20 febbraio 1942, residente in S. Biagio di Callalta (Treviso) in via Guglielmo Marconi, 44, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1996

Il Ministro: TREU

96A2462

DECRETO 25 marzo 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consavi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Predappio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 1° dicembre 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Consavi - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Consorzio di Predappio per la lavorazione e la conservazione dei prodotti agricoli ed attività connesse - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Predappio (Forlì), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedure di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Consavi - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Consorzio di Predappio per la lavorazione e la conservazione dei prodotti agricoli ed attività connesse - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Predappio (Forlì), costituita per rogito notaio dott. Anselmo Faticanti in data 9 aprile 1973, rep. n. 139723, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. proc. Pietro Morrone nato a Roma l'11 ottobre 1961, residente in via Domenico Chelini n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1996

Il Ministro: TREU

96A2463

DECRETO 25 marzo 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Lucilla per azioni a responsabilità limitata», in Cosenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 30 maggio 1995 con la quale il tribunale di Cosenza ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Lucilla per azioni a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, in liquidazione;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Lucilla per azioni a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Francesco Capalbi in data 25 ottobre 1972, rep. 29476, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Luciano Nelli, nato a Castelfranco di Sotto (Pisa) il 17 marzo 1940 e residente in Roma, via Casalmonferrato n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1996

Il Ministro: TREU

96A2464

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 18 aprile 1996.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni provinciali e comunali del 9 giugno 1996.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto il decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129;

Rilevato che per il giorno 9 giugno 1996 sono convocati i comizi per l'elezione del presidente e del consiglio della provincia di Caserta nonché dei sindaci e dei consigli dei centosettantadue comuni elencati nell'allegato *A* al presente atto;

Ritenuti concretamente rilevanti, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, ed ai fini delle campagne elettorali relative all'elezione anzidetta, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nelle aree geografiche interessate dalla precisata consultazione elettorale nonché le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nelle stesse aree;

Rilevato che è già entrata negli ultimi trenta giorni la campagna relativa alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 21 aprile 1996;

Ritenuto pertanto operante, sino a tutto il 21 aprile 1996, il divieto di pubblicità elettorale di cui all'art. 3, comma 6, del ripetuto decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129;

Informata la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Dispone:

TITOLO I
STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Sezione I

OFFERTA GRATUITA DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA

Art. 1.
Comunicazione preventiva

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione nella provincia di Caserta nonché nelle province di appartenenza dei comuni indicati nell'allegato *A* del presente atto, che intendono diffondere propaganda per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale nonché dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 9 giugno 1996, sono tenuti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare:

a) il carattere di gratuità dell'offerta a norma dell'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129;

b) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonché delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice di autoregolamentazione è depositato;

c) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi;

e) il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, e delle disposizioni emanate dal Garante.

3. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

4. La tempestiva pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale.

Art. 2.
Codice di autoregolamentazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare l'equa distribuzione degli spazi disponibili tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta.

2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria a sua richiesta, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. È in facoltà degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione sulla testata interessata.

Art. 3.

Modalità dei messaggi di propaganda

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, i messaggi di propaganda debbono essere chiaramente riconoscibili, secondo modalità uniformi per ciascuna testata anche per specifica collocazione, e debbono recare l'indicazione del committente e/o autore del messaggio.

Sezione II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 4.

Modalità dell'offerta di pubblicità elettorale

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione nella provincia di Caserta nonché nelle province di appartenenza dei comuni indicati nell'allegato *A* del presente atto, che, nei giorni dal 22 aprile al 9 maggio 1996 compresi, intendano diffondere pubblicità per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale nonché per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 9 giugno 1996, sono tenuti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a darne preventiva notizia attraverso un apposito comunicato, distinto da quello considerato nell'art. 1, pubblicato sulla stessa testata interessata all'offerta. Per le testate periodiche si applica la disposizione dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare:

a) il limite massimo delle inserzioni ammissibili quale specificato ai sensi dell'art. 5, comma 3;

b) le tariffe per l'accesso agli spazi pubblicitari, come autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dall'art. 6, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di pubblicità, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale è possibile presentare il materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati;

e) il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione, nonché denominazione, indirizzo e numero di telefono della concessionaria di pubblicità cui eventualmente è necessario rivolgersi.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tale intendendosi ai fini del presente atto le testate di diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della cessione di spazi pubblicitari per la consultazione elettorale.

Art. 5.

Limiti della pubblicità elettorale

1. Fermo il generale divieto di slogan denigratori, di prospettazioni informative false e di tecniche di suggestione volte a promuovere un'immagine negativa dei competitori, il messaggio pubblicitario elettorale può recare soltanto l'esposizione di elementi oggettivi attinenti alla denominazione del soggetto politico, al contrassegno del soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico ad una determinata forza politica.

2. Le inserzioni di pubblicità elettorale sono pubblicate in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari della testata, debbono recare la scritta «pubblicità elettorale» ed indicare il loro autore.

3. Per ciascun candidato non possono essere effettuate più di due inserzioni per ogni edizione di testata quotidiana o più di sei inserzioni per ogni edizione di testata periodica.

4. L'eventuale selezione tra richieste di inserzioni pervenute in numero più elevato di quello stabilito nel comma 3, provenienti da soggetti politici diversi che sostengono lo stesso candidato, è operata secondo le indicazioni di questo.

Art. 6.

Tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversità di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore più alto tra il quaranta per cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicità, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicità editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, la tariffa per l'accesso agli spazi di pubblicità elettorale non può eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonché, eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti gli inserzionisti le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

5. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale a qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per le inserzioni pubblicitarie elettorali.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Sezione I

OFFERTE GRATUITE DI PROPAGANDA

Art. 7.

Comunicazione preventiva

1. Le emittenti radiotelevisive con diffusione nella provincia di Caserta nonché nelle province di appartenenza dei comuni indicati nell'allegato *A* del presente atto, che intendano trasmettere propaganda elettorale per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale nonché per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 9 giugno 1996 sono tenute, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a darne preventiva notizia attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui le trasmissioni si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:

a) il carattere di gratuità dell'offerta degli spazi di propaganda a norma dell'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129;

b) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi disponibili nonché per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente presso cui il codice è depositato;

c) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione;

d) ogni circostanza od elemento rilevante per la utilizzazione degli spazi di propaganda ivi comprese le condizioni temporali di prenotazione, con puntuale indicazione del termine ultimo di prenotazione, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione;

e) il domicilio eletto per ogni qualsiasi comunicazione, ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, e delle disposizioni emanate dal Garante.

2. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

3. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda elettorale.

4. Ai fini del presente atto si intende per offerta di spazi di propaganda sia la concessione di spazi autogestiti sia l'invito a partecipare a trasmissioni di propaganda elettorale prodotte dall'emittente. In entrambi i casi è esclusa qualsiasi richiesta di pagamento da parte delle emittenti o loro intermediarie anche sotto forma di rimborso spese.

Art. 8.

Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 7, sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione.

2. Il codice di autoregolamentazione deve in particolare determinare le trasmissioni complessivamente previste, ovvero gli spazi complessivamentedisponibili, per la propaganda, nel periodo elettorale.

3. Il codice di autoregolamentazione adottato ai sensi del comma 2 deve essere depositato presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente, deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione e deve comunque essere conservato dall'emittente.

4. Entro dodici giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le emittenti in ambito nazionale inviano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria copia del codice di autoregolamentazione.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4 le emittenti in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio, non richiesto, del codice di autoregolamentazione all'Ufficio del Garante, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'Ufficio del Garante non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

Art. 9.

Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati è considerata, ai fini del presente atto, come trasmissione in ambito nazionale; i respon-

sabili del circuito, o in difetto le singole emittenti che ne fanno parte, sono tenuti, in particolare, al rispetto delle disposizioni dell'art. 8, comma 4.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 8, comma 5. Indipendentemente dalle modalità di trasmissione ogni emittente deve comunque rispettare, nel complesso della sua programmazione, i limiti di spot giornalieri di cui all'art. 12.

3. Ogni emittente del circuito risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 10.

Modalità delle trasmissioni di propaganda

1. Le trasmissioni di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità delle tribune elettorali definite dall'emittente (dibattiti, tavole rotonde, conferenze stampa, discorsi, confronti) secondo criteri che, in relazione ai tempi destinati alla trasmissione, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei singoli competitori nonché dei programmi amministrativi presentati ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

2. Le trasmissioni di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotte da un'indicazione della relativa natura e debbono avere nell'ambito del palinsesto, autonomia di programma. Gli spazi di propaganda debbono comunque essere segnalati come tali.

3. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale relative al medesimo collegio, nel cui ambito va rispettata la parità di condizioni, debbono andare in onda in identica fascia oraria. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione.

4. Ove l'ambito di diffusione della trasmissione risulti più ampio di quello di un singolo collegio elettorale interessato dalla consultazione, debbono essere adottati, anche nel seguire criteri d'alternanza, tutti gli accorgimenti necessari a non confondere gli elettori, con riguardo, in particolare, a competizioni elettorali concernenti comuni con meno di 15 mila abitanti. A tal fine dovranno essere di volta in volta fornite idonee indicazioni circa i collegi interessati da ogni singola trasmissione o segmento di trasmissione, con breve richiamo, in via preliminare, al meccanismo elettorale operante per gli stessi collegi.

5. I soggetti di cui all'art. 7 sono tenuti a far osservare, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque il rispetto, da parte dei partecipanti alle trasmissioni, dei principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Sezione II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 11.

Modalità dell'offerta pubblicitaria

1. Le emittenti radiotelevisive con diffusione nella provincia di Caserta nonché nelle province di appartenenza dei comuni indicati nell'allegato *A* del presente atto, che, nei giorni dal 22 aprile al 9 maggio 1996 compresi, intendano trasmettere pubblicità per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale nonché per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 9 giugno 1996, sono tenuti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a darne preventiva notizia attraverso un apposito comunicato, distinto da quello considerato nell'art. 7, mandato in onda sulla stessa emittente cui le trasmissioni si riferiscono.

2. Il comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggior ascolto e deve precisare:

a) il limite massimo degli spot pubblicitari ammissibili per ciascun soggetto quale specificato ai sensi dell'art. 12;

b) le tariffe per l'accesso agli spazi pubblicitari, come autonomamente determinate per ogni singola emittente secondo i criteri e nei limiti stabiliti con l'art. 13 nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di pubblicità, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale è possibile presentare il materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati;

e) il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione, nonché denominazione, indirizzo e numero di telefono della concessionaria di pubblicità cui eventualmente è necessario rivolgersi.

3. L'indicazione di cui al comma 2, lettera *b)*, può essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente.

4. Il comunicato può essere mandato in onda più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della cessione di spazi pubblicitari per le consultazioni elettorali.

Art. 12.

Limiti della pubblicità elettorale

1. Fermo il generale divieto di slogan denigratori, di prospettazioni informative false e di tecniche di suggestione volte a promuovere un'immagine negativa dei competitori, il messaggio pubblicitario elettorale può recare solo l'esposizione di elementi oggettivi attinenti alla denominazione del soggetto politico, al contrassegno del soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico ad una determinata forza politica. Gli spot elettorali non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario.

2. Gli spazi degli spot elettorali debbono essere distinti da quelli dei messaggi di pubblicità commerciale ai quali non debbono essere accostati.

3. Ciascuna emittente non può trasmettere giornalmente più di cinquanta spot elettorali. Il numero massimo degli spot giornalieri per ciascun candidato (a presidente della provincia per Caserta ovvero) a sindaco è determinato dal quoziente intero, con esclusione delle frazioni, risultante dalla divisione di cinquanta per il totale dei candidati (a presidente della provincia per Caserta ovvero) a sindaco complessivamente presenti in tutti i comuni di cui all'allegato *A* del presente atto serviti dall'emittente. Qualora il totale dei candidati a sindaco complessivamente presenti in tutti i comuni di cui all'allegato *A* del presente atto serviti dall'emittente superi il numero di cinquanta, è consentito uno spot giornaliero per ciascun candidato senza tener conto del tetto giornaliero di cinquanta spot per emittente. In ogni caso gli spot di partiti e movimenti politici ovvero di schieramenti elettorali sono computati con riferimento al candidato rispettivamente sostenuto.

4. L'eventuale selezione, in caso di richieste di spazi pubblicitari in numero più elevato da quello consentito nel comma 3, provenienti da soggetti politici diversi che sostengono lo stesso candidato, è operata secondo le indicazioni di questo.

5. Per le emittenti televisive ogni spot non può durare più di quarantacinque secondi; la messa in onda degli spot deve avvenire tra le ore 13 e le ore 14 nonché tra le ore 18 e le ore 23; per le emittenti radiofoniche ogni spot non può durare più di un minuto; la messa in onda degli spot deve avvenire tra le ore 7 e le ore 13 nonché tra le ore 14 e le ore 18. Entro gli ambiti temporali sopra indicati il passaggio di ogni singolo spot avviene nell'orario definito al momento della relativa prenotazione.

6. Ogni passaggio del medesimo spot è computato nel limite giornaliero fissato nel comma 3.

Art. 13.

Tariffe per l'accesso agli spazi pubblicitari

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare commerciale.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di spazi pubblicitari le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art. 11 è tenuto a far verificare, in modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni le condizioni praticate per l'accesso agli spazi pubblicitari elettorali nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi anzidetti.

Sezione III

PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI

Art. 14.

Programmi e servizi informativi

1. Nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di soggetti politici e loro esponenti è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nel rispetto, in quanto compatibile, della parità di trattamento. È vietata la presenza di soggetti politici o loro esponenti nei programmi radiotelevisivi diversi da quelli di propaganda, pubblicità ed informazione elettorale e dalle trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali e politici disciplinati dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129.

2. Nei programmi e servizi di informazione elettorale le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire la parità di trattamento tra gli interessati nonché la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

3. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali deve essere globalmente destinato un tempo analogo ai candidati, secondo un criterio di non discriminazione riferito sia alle fasce orarie di messa in onda sia alla distribuzione dei tempi dedicati ai diversi interessati, assicurando l'equa distribuzione del tempo, in particolare, negli ultimi giorni prima delle votazioni.

4. In ordine alle questioni trattate nei servizi e programmi di informazione, di rilievo ai fini della competizione elettorale, deve essere assicurata la rappresentazione, in modo corretto e completo, delle diverse posizioni ovvero delle diverse valutazioni e proposte di tutti i soggetti competitori. Rimane salva la libertà di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto degli anzidetti fondamentali principi.

5. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, è vietato ai registi, ai conduttori ed agli ospiti dei programmi di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazione di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto. Registi e conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare in alcun modo influenza sulle libere scelte degli elettori. È comunque vietato utilizzare la composizione della programmazione per orientare le scelte di voto.

6. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, le trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali, politici e di costume, organizzate con la presenza di soggetti politici ospiti ed eventuale pubblico, sono programmate e condotte nel rispetto del principio di correttezza e imparzialità. L'articolazione delle trasmissioni non deve essere di per sè stessa lesiva della parità di trattamento dei soggetti politici. La selezione degli ospiti deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni dibattute. La selezione del pubblico, ove prevista, è fatta con i medesimi criteri almeno ventiquattro ore prima della trasmissione. Durante la trasmissione il conduttore deve curare che il pubblico mantenga un contegno adeguato ai principi di correttezza.

Sezione IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15.

Conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui agli articoli 7 e 11 sono tenuti a conservare, sino a sei mesi dopo la data delle votazioni, la registrazione delle comunicazioni preventive di cui agli stessi articoli nonché le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni.

Art. 16.

Delega ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi per l'espletamento dei procedimenti di accertamento delle violazioni.

1. Nell'ambito della loro competenza territoriale i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assicurano la corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvedono a:

a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda e pubblicitarie, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei soggetti politici interessati, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei soggetti politici interessati nelle varie trasmissioni, nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda o di pubblicità;

c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione, ivi comprese quelle relative ai criteri da seguire per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni di propaganda realizzate nelle forme della conferenza stampa;

d) verificare il rispetto delle disposizioni dettate dal decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale, e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

2. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, anche a seguito dell'attività di cui alla lettera *d)* del precedente comma, provvedono alle contestazioni, all'istruttoria ed all'audizione degli interessati nei casi di ritenute violazioni da parte delle emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'area di competenza. In ogni singolo caso riferiscono senza indugio al Garante sull'attività svolta ai fini delle conseguenti determinazioni di questi, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali dell'emittente.

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti dei comitati regionali i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente, senza indugio, ai comitati medesimi, le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Art. 17.

Accesso agli spazi di propaganda

1. La concessione di uno spazio per propaganda elettorale ad una lista, ad un candidato alla carica di presidente della provincia o di consigliere provinciale ovvero ad un candidato alla carica di sindaco o a un candidato al consiglio comunale determina l'obbligo di consentire rispettivamente a tutte le altre liste ed a tutti gli altri candidati alla stessa carica che siano impegnati nella competizione elettorale nel medesimo collegio, l'accesso ad analogo spazio di propaganda elettorale ad identiche condizioni.

Art. 18.

Collegamenti di liste

1. Nel caso di più liste collegate ad un candidato, ogni lista deve essere considerata in modo autonomo ai fini delle disposizioni del presente atto.

Art. 19.

Secondo turno di votazioni

1. La parità di trattamento dei candidati, ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli, deve essere assicurata anche in occasione del secondo turno elettorale al quale si dovesse procedere nei singoli collegi.

Art. 20.

Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda e pubblicità.

Art. 21.

Sondaggi

1. Fermo sino alle ore 22 del giorno 21 aprile 1996 il divieto di diffusione o pubblicazione dei sondaggi che deriva dalla concomitanza delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno anzidetto, dalle ore 22 dello stesso giorno 21 aprile sino a tutto il giorno 19 maggio 1996 la diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

2. A norma dell'art. 8 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, a decorrere dal giorno 20 maggio 1996 e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietata la pubblicazione o diffusione dei sondaggi demoscopici di cui al precedente comma anche se effettuati anteriormente alla data anzidetta.

3. Per effetto della convocazione dei comizi elettorali e sino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze politiche ed elettorali attraverso contatti — telefonici, postali, e in altra forma, ivi compresa quella dell'intervista per strada ai passanti — direttamente con le emittenti radiotelevisive e la stampa, nonché la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti secondo tali modalità. È vietato in particolare ogni interpello che preveda l'autoselezione dei rispondenti.

4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

Art. 22.

Repressione delle violazioni ed interventi d'urgenza

1. Per le violazioni delle disposizioni del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico, ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, si applicano le sanzioni previste dall'art. 14 del citato decreto-legge. Le sanzioni pecuniarie non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In presenza di evidenti violazioni delle disposizioni indicate nel primo comma, il Garante, salvo il procedimento di irrogazione della sanzione, adotta i provvedimenti di urgenza ritenuti utili al fine di ripristinare l'equilibrio della competizione elettorale ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, applicando, in caso di inottemperanza, le misure inibitorie e sanzionatorie di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Art. 23.

Organi ufficiali dei partiti

1. Agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti e dei movimenti politici non si applicano le precedenti disposizioni in materia di propaganda, informazione elettorale e pubblicità, fermo per quest'ultima il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 3 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le indicazioni al riguardo necessarie.

3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la

adiodiffusione e l'editoria ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente per il uogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 24.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1996

Il Garante: SANTANIELLO

ALLEGATO *A*

Elezioni provinciali

Caserta

Elezioni comunali

Alessandria	Montacuto *Valenza*
Cuneo	Benevello Carrù Castiglione Tinella Costigliole Saluzzo Peveragno Priero
Novara	Bogogno
Torino	Caravino Isolabella Lemie Osasio Torre Canavese Virle Piemonte
Vercelli	Tronzano Vercellese
Biella	Tavigliano
Verbano Cusio Ossola	Crevoladossola
Bergamo	Cividate al Piano
Brescia	Roncadelle
Como	Lanzo d'Intelvi Turate
Cremona	Soncino
Mantova	*Mantova* Monzambano
Milano	*Segrate* Vizzolo Predabissi
Pavia	Bastia de' Dossi Giussago *Pavia* *Vigevano* *Voghera*
Sondrio	Mello
Varese	Casorate Sempione Gorla Maggiore Laveno-Mombello Luino Origgio *Sommalombardo*
Lodi	*Lodi*
Belluno	Borca di Cadore Forno di Zoldo Zoldo Alto Zoppè di Cadore
Padova	Castelbaldo Pernumia Piombino Dese Sant'Angelo di Piove di Sacco
Rovigo	Villadose
Venezia	Dolo
Verona	Nogara Trevenzuolo Vigasio
Pordenone	Claut Travesio
Genova	Ronco Scrivia Vobbia
La Spezia	Levanto *Sarzana*
Firenze	Scarperia
Lucca	Coreglia Antelminelli
Terni	Avigliano Umbro Giove
Ascoli Piceno	Montelparo
Pesaro e Urbino	Montemaggiore al Metauro
Frosinone	Belmonte Castello
Roma	Arcinazzo Romano Artena *Guidonia Montecelio* *Marino* Palombara Sabina Roiate San Cesareo Santa Marinella
Viterbo	Bomarzo
Chieti	Guilmi
L'Aquila	Ateleta Pescasseroli
Pescara	Carpineto della Nora
Campobasso	Castelbottaccio Lupara Montelongo
Isernia	Acquaviva d'Isernia Venafro
Avellino	*Ariano Irpino* Mercogliano Montella Quindici
Benevento	Arpaise Bonea Castelpagano Ceppaloni Frasso Telesino Tocco Caudio
Caserta	Santa Maria a Vico Sparanise Tora e Piccilli
Napoli	Cimitile *Poggiomarino* *Portici* Procida San Paolo Bel Sito *Vico Equense* *Villaricca* *Volla*
Salerno	Castellabate *Eboli* Pertosa Positano San Gregorio Magno San Valentino Torio Sassano *Scafati*

Bari	*Acquaviva delle Fonti*
	Adelfia
	Andria Barletta
	Bisceglie
	Capurso
	Mola di Bari
	Monopoli
Brindisi	*Brindisi*
	Francavilla Fontana
	San Pietro Vernotico
Foggia	Biccari
	Carlantino
	Faeto
	Rocchetta Sant'Antonio
	San Giovanni Rotondo
Lecce	Alezio
	Calimera
	Carmiano
	Galatina
	Lequile
	Lizzanello
	Otranto
	Parabita
Taranto	*Statte*
	Taranto
Matera	Irsina
Catanzaro	Carlopoli
	Martirano Lombardo
	Santa Caterina dello Ionio
	Taverna
Cosenza	Belmonte Calabro
	San Fili
	San Giovanni in Fiore
	Scalea
Reggio Calabria	Africo
	Anoia
	Bovalino
	Delianuova
	Gioia Tauro
	Pazzano
	San Lorenzo
Crotone	Isola di Capo Rizzuto
	Petilia Policastro
	Roccabernarda
	Santa Severina
	Savelli
	Strongoli
Vibo Valentia	Ionadi
Cagliari	Maracalagonis
Nuoro	Arzana
	Escalaplano
	Gairo
	Ilbono
	Lula
	Torpè
Sassari	Burgos
	Castelsardo
	Pattada
Oristano	Zeddiani

Sono indicati in corsivo i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

96A2493

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 11 aprile 1996, n. 3392.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1995 - Modello unico di dichiarazione ambientale previsto dall'art. 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70 - Indicazioni per la corretta compilazione.

Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato

e, per conoscenza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministero dell'ambiente

Alle regioni

All'Unioncamere

L'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ha proposto allo scrivente alcune indicazioni per la corretta compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'oggetto.

Considerato che, ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, il predetto modello deve essere presentato dai soggetti obbligati alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ed avendo recepito sulla proposta dell'Unioncamere le osservazioni formulate dal Ministero dell'ambiente nonché il definitivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si unisce alla presente circolare, il testo del predetto documento di indirizzo, al fine di una corretta e diffusa informazione ai soggetti obbligati alla presentazione del MUD da parte di codeste camere di commercio.

Il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali
VISCONTI

ALLEGATO

Indicazioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione in materia ambientale approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 93 alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1995.

1 *Riconoscibilità ed univocità della codifica dei rifiuti speciali e dei residui riutilizzabili.*

L'attuale codifica dei rifiuti secondo il catalogo italiano rifiuti (allegato 2 alle Istruzioni per la compilazione del MUD) utilizza 5 caratteri, mentre il codice rifiuto previsto dalla sezione rifiuti del MUD, in vista dell'introduzione del Catalogo europeo rifiuti (CER), è di 6 campi Per l'anno 1996, e fino a quando resterà in vigore il catalogo italiano, ai 5 caratteri di ciascun codice riportati nel predetto allegato 2, in sede di compilazione del MUD, va aggiunta in coda la lettera che consente la classificazione del rifiuto come speciale (S) oppure come speciale tossico e nocivo (T), anche al fine di consentire l'univoca correlazione tra moduli allegati e singole schede

Sempre tenuto conto dei campi previsti, per i residui riutilizzabili si rende necessaria la soppressione del punto posto dopo la lettera M o C della codifica

2 *Raccolte indifferenziate e differenziate dei rifiuti solidi urbani (RSU)*

Premesso che la comunicazione relativa allo smaltimento dei rifiuti effettuata dal comune tramite il MUD implica che gli eventuali concessionari del servizio di raccolta non debbano presentare analoga comunicazione, relativamente alla compilazione della sezione RSU del MUD si precisa quanto segue

Gli RSU dichiarati nella scheda RSU-Comune alla voce «da *raccolta non differenziata*» devono trovare corrispondenza nel modulo CS, allegato alla scheda RSU-impianto, alla voce «RSU in tonnellate» nella parte relativa allo stesso comune.

Gli RSU dichiarati nella scheda RSU-comune alle voci «da *raccolta differenziata*» non trovano analoga corrispondenza, infatti per questi.

se la raccolta differenziata produce frazioni avviate al recupero, il comune compila apposite schede RES;

se la raccolta differenziata produce frazioni avviate allo smaltimento, il comune compila apposite schede RIF

3. *Rifiuti in entrata ed in uscita da impianti di trattamento o discarica di RSU.*

La scheda RSU-impianto prevede che vengano dichiarate separatamente le quantità trattate o smaltite di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

La provenienza dei primi risulta dal modulo CS allegato alla scheda RSU-impianto, per individuare la provenienza dei secondi è invece necessario che il dichiarante compili ed alleghi una o più schede RIF con relativi allegati.

Pertanto chi ha conferito rifiuti speciali assimilabili agli urbani direttamente ad impianti di smaltimento li deve dichiarare tramite apposite schede RIF, barrando per tali rifiuti la casella «rifiuti speciali», ed aggiungendo in coda al codice del rifiuto la lettera S (per quanto detto al punto 1)

I rifiuti derivanti da attività di trattamento di RSU sono soggetti alla procedura di comunicazione prevista per i rifiuti speciali, pertanto per essi vanno compilate apposite schede RIF

4 *Destinazione dei rifiuti trasportati da impresa che per quei rifiuti ha effettuato solo la fase di trasporto.*

Nelle istruzioni alla compilazione del modello si precisa che il soggetto ricevente rifiuti, nel caso li abbia ricevuti da un trasportatore terzo, che per quei rifiuti abbia eseguito solo la fase di trasporto, deve indicare come provenienza unica solo tale trasportatore, non deve pertanto compilare nel modulo RT la parte relativa all'unità locale

Anche il produttore in tal caso deve considerare come destinatario unico il trasportatore terzo. In caso contrario si avrebbe da parte del produttore o detentore una indicazione che non trova riscontro nella dichiarazione del ricevente, pertanto nel caso di conferimento di un rifiuto senza il tramite di un soggetto che svolge esclusivamente la fase di trasporto questa dovrà risultare come svolta in proprio nella dichiarazione di chi ha conferito o di chi ha ricevuto il rifiuto, a seconda di chi sia dei due ad avere in effetti svolto tale fase di trasporto.

A tal proposito il Ministero dell'ambiente ritiene opportuno ricordare che, in base alla normativa vigente, la responsabilità penale connessa alle eventuali violazioni delle norme per il corretto smaltimento finale del rifiuto resta a carico anche del produttore del rifiuto stesso

5 *Unità locale di produzione, stoccaggio, trattamento dei rifiuti.*

Ai fini della compilazione del MUD, premesso che per ogni unità locale devono essere dichiarate le attività ivi svolte, deve intendersi per «attività di smaltimento svolte in proprio» quelle «svolte dal dichiarante nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione» e per «attività di smaltimento svolte da terzi» quelle «svolte, anche dallo stesso dichiarante, in un'altra unità locale»

I rifiuti o residui prodotti nell'ambito di attività svolte dal dichiarante presso unità locali di terzi (es manutenzioni, bonifiche, ecc) o comunque in luoghi che non necessariamente costituiscono unità locali (es cantieri) devono essere dichiarati in genere dal soggetto che svolge tali attività, includendoli fra quelli prodotti dalla propria unità locale cui fa riferimento l'attività originante il rifiuto. Ciò fatti salvi i casi particolari in cui, ricorrendone le condizioni, l'obbligo di dichiarare tali rifiuti o residui ricada sul soggetto per conto del quale tali attività sono state svolte

6. *Ulteriori precisazioni*

Con l'occasione si comunicano alcune ulteriori precisazioni la cui opportunità è stata evidenziata dal Ministero dell'ambiente nella corrispondenza intercorsa

a) Essendo stato definito ed emanato, ai sensi della legge n 70/1994, il Modello unico di dichiarazione ambientale, il termine per l'assolvimento dell'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 10 del decreto-legge recante «disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti» deve intendersi ormai individuato nel 30 aprile di ogni anno.

b) Inoltre, al fine di annotare in modo corretto i dati necessari per una puntuale compilazione del MUD per l'anno 1997, fino a quando non saranno emanate le linee guida per l'univoca trascodifica del codice del catasto nazionale dei rifiuti in quello del catalogo europeo (allegati 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1995), nei registri di carico e scarico ed in ogni altro tipo di annotazione prevista dalle norme, è opportuno riportare entrambe le codifiche In tal senso ciascun operatore procederà pertanto all'individuazione del codice europeo più rispondente al rifiuto oggetto della dichiarazione da riportare unitamente al codice italiano

c) Si ricorda che i predetti codici hanno finalità di tipo statistico e che pertanto il loro utilizzo non risulta sufficiente laddove le norme prevedono una puntuale descrizione dei rifiuti, come ad esempio nelle annotazioni di impresa e nei documenti di autorizzazione

d) Si precisa infine che, in attesa del recepimento della direttiva sui rifiuti pericolosi 91/689/CEE, non deve essere tenuta in alcun conto la lettera «P» riportata a fianco di alcuni codici nell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1995.

96A2496

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 28 marzo 1996, n. 81/E.

Assistenza fiscale prestata nell'anno 1996 ai lavoratori dipendenti e pensionati ex art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni - Modello 730/96 - Conguagli.

Alle direzioni regionali delle entrate

Alle direzioni delle entrate

Ai centri di servizio

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai Ministeri

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato

Al Ministero del tesoro - Direzione generale per i servizi periferici del tesoro

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Al Comando generale della Guardia di finanza

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Ai centri autorizzati di assistenza fiscale

e, per conoscenza.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alle ragionerie centrali dei Ministeri

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Al Servizio centrale degli ispettori tributari

Al Consorzio nazionale concessionari

1. *Adempimenti dei sostituti d'imposta.*

1.1. Soggetti che prestano l'assistenza fiscale.

L'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, dispone che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando apposita dichiarazione dei redditi (mod. 730) ai soggetti che hanno erogato i redditi stessi.

I soggetti obbligati a prestare l'assistenza fiscale sono, pertanto, sia i sostituti d'imposta di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia le amministrazioni di cui all'art. 29 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 e cioè:

a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del T.U.I.R.;

b) le persone fisiche che esercitano imprese agricole;

c) le persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell'art. 49 del T.U.I.R.;

d) le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R.;

e) gli enti e le società indicati nell'art. 87 del T.U.I.R.;

f) le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;

g) le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale nonché della Presidenza della Repubblica.

Nei riguardi dei percettori di trattamenti pensionistici l'assistenza fiscale è prestata dai soggetti che erogano tali trattamenti, ivi compresi quelli diversi dagli enti pensionistici.

Nei confronti dei percettori dei redditi di cui all'art. 47, lettera *d)*, del T.U.I.R. l'assistenza fiscale è prestata dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero, il quale effettua le ritenute su detti redditi ai sensi dell'art. 25 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Tuttavia i sostituti d'imposta che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori fino alle 100 unità, hanno la facoltà di non prestare l'assistenza fiscale. Gli enti che erogano trattamenti pensionistici sono comunque tenuti a prestare assistenza fiscale nei confronti dei soggetti percipienti tali trattamenti.

Ai fini dell'assistenza fiscale da prestare nell'anno 1996 occorre fare riferimento al numero totale di lavoratori, compresi i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto a tempo parziale, esistenti alla data del 31 dicembre 1995.

I sostituti d'imposta obbligati a prestare assistenza e quelli che la prestano facoltativamente sono tenuti a fornire l'assistenza ai lavoratori dipendenti che, presentando il modello 730-6, hanno espresso l'intendimento di fruire dell'assistenza fiscale del proprio datore di lavoro o ente pensionistico.

1.2. Soggetti che possono fruire dell'assistenza fiscale.

L'assistenza fiscale è prestata nei confronti dei:

lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei redditi di cui all'art. 46 del T.U.I.R. e possessori dei redditi a questi equiparati;

lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca possessori dei redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettera *a)*, del T.U.I.R.;

sacerdoti possessori dei redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettera *d)*, del T.U.I.R.

Non possono fruire dell'assistenza i possessori di redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto; ciò in quanto detti redditi sono esclusi dalla base imponibile dell'IRPEF ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *c)*, del T.U.I.R.

Possono richiedere l'assistenza fiscale al proprio datore di lavoro o ente pensionistico anche i soggetti che hanno instaurato il rapporto con detti sostituti d'imposta nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi ovvero nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno successivo.

Per quanto concerne i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato per periodo inferiore all'anno l'assistenza può essere prestata soltanto se il rapporto di lavoro riguarda almeno il periodo compreso tra il mese di marzo e quello di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.

In via generale possono ottenere l'assistenza fiscale i lavoratori dipendenti i quali hanno uno stesso sostituto d'imposta che sia in grado di gestire le varie fasi dell'assistenza e che possa eseguire i conseguenti conguagli d'imposta entro il mese di luglio.

1.3. Modalità di svolgimento dell'assistenza fiscale.

I soggetti individuati nel primo paragrafo sono tenuti a prestare l'assistenza fiscale nei riguardi degli interessati che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 gennaio 1996.

Per quanto riguarda i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, detta richiesta va comunque presentata all'ufficio che effettivamente svolge la funzione di sostituto d'imposta, poiché è l'unità operativa che rilascia il certificato relativo agli emolumenti e alle ritenute, modello 101 e 201, a prestare l'assistenza fiscale, o altro ufficio all'uopo designato.

Qualora il contribuente abbia in corso più rapporti di lavoro dipendente e/o di pensione deve richiedere l'assistenza al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico che eroga la retribuzione o la pensione di importo maggiore.

La richiesta di assistenza va effettuata mediante una apposita comunicazione dalla quale devono risultare i dati contenuti nel modello 730-6 approvato con il decreto del Ministro delle Finanze del 25 ottobre 1995 pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1995. La comunicazione può contenere anche altri dati necessari ai fini della programmazione dell'assistenza.

Sono esonerati dall'onere della comunicazione i soggetti per i quali il rapporto con il datore di lavoro o ente pensionistico si instaura successivamente alla data del 15 gennaio 1996.

Il sostituto d'imposta deve rilasciare ricevuta delle comunicazioni modello 730-6 a lui pervenute.

Il sostituto è esonerato dall'obbligo di assistenza qualora le predette comunicazioni gli siano state consegnate ovvero gli siano comunque pervenute successivamente alla data del 15 gennaio 1996.

Il lavoratore dipendente o pensionato, per ottenere l'assistenza fiscale, deve rivolgersi al proprio datore di lavoro o ente pensionistico o, in alternativa, ad un C.A.A.F. per lavoratori dipendenti e pensionati.

È previsto che coloro che intendono avvalersi dell'assistenza di un Centro autorizzato di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati ne diano comunicazione, entro il 15 gennaio, al sostituto di imposta. Se il lavoratore dipendente non ha prodotto, entro i termini stabiliti, la predetta comunicazione può comunque rivolgersi ad un C.A.A.F.; anche in questo caso il sostituto è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio sulla scorta dei dati comunicati dal C.A.A.F. al quale il dipendente si è rivolto.

La comunicazione di volersi avvalere di un C.A.A.F per l'assistenza fiscale non è necessaria nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti che erogano pensioni.

Il sostituto d'imposta, nell'esecuzione delle varie operazioni di assistenza, può anche avvalersi dell'opera di professionisti o di imprese esterne alla propria organizzazione. In tali ipotesi resta comunque ferma la responsabilità del sostituto d'imposta stesso per l'esecuzione di tutte le fasi dell'assistenza prestata.

Il sostituto d'imposta è esonerato dall'obbligo di assistenza fiscale, qualora abbia costituito un C.A.A.F. di cui all'art. 78, comma 20, della legge n. 413/1991, o abbia stipulato le convenzioni di cui al comma 13-*bis* dello stesso art. 78. In entrambi i casi è il C.A.A.F. che assume la responsabilità dell'assistenza fiscale prestata.

I soggetti che hanno richiesto, con il modello 730-6, l'assistenza fiscale al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico devono presentare le dichiarazioni modello 730/96 entro il 1° aprile 1996, in quanto il previsto termine di scadenza del 31 marzo è giorno festivo.

Non si ritiene invece che detto termine vada osservato in caso di avvenuta costituzione di un C.A.A.F. da parte del datore di lavoro, in quanto in tale ipotesi la norma consente originariamente a questo ultimo di sottrarsi agli obblighi di assistenza, salvo il caso di raccolta delle dichiarazioni effettuata dal datore di lavoro per conto del C.A.A.F., in questa ultima ipotesi, infatti, rimane fermo lo stesso termine del 1° aprile.

Se, invece, il lavoratore dipendente richiede l'assistenza fiscale ad un C.A.A.F./dipendenti e pensionati da lui autonomamente prescelto, l'art. 14, comma 4, del decreto

del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sostituito dall'art. 5, comma 2, lettera *m)*, del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, non convertito e da ultimo reiterato dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, stabilisce che il modello 730 deve essere presentato entro il mese di aprile sempreché sia ancora in corso il rapporto di lavoro dipendente con il sostituto d'imposta che dovrà provvedere alle operazioni di conguaglio.

Resta comunque fermo per tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli che si avvalgono della facoltà di non prestare assistenza fiscale per avere alle proprie dipendenze un numero di lavoratori non superiore a cento, l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, modello 730, presentate autonomamente dai lavoratori dipendenti e pensionati al centro autorizzato di assistenza fiscale da loro prescelto, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno presentato a suo tempo il modello 730-6.

Lo stesso obbligo di effettuazione dei conguagli sussiste anche per i sostituti d'imposta che hanno costituito un C.A.A.F. o che hanno stipulato le apposite convenzioni previste dall'art. 78, comma 13-*bis*, della legge n. 413 del 1991 e successive modificazioni.

Tutte le operazioni dell'assistenza fiscale devono essere svolte secondo le modalità previste dal titolo I del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.

Per l'assistenza fiscale prestata ai propri dipendenti spetta ai sostituti d'imposta il compenso di cui al comma 16 dell'art. 78 della legge n. 413/1991, nella misura unitaria di lire 20.000 per ogni dichiarazione presentata. Il compenso è erogato secondo le modalità previste dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395. Il suddetto compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, non convertito e da ultimo reiterato dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473.

I sostituti d'imposta con un numero di lavoratori dipendenti inferiore alle venti unità che presentano la dichiarazione di sostituto d'imposta, modello 770, su supporto magnetico hanno diritto, oltre al compenso di L. 20.000, ad un ulteriore compenso di L. 5.000 per ogni dipendente a cui hanno prestato assistenza fiscale; resta infatti ferma anche dopo la modifica apportata al comma 16 dell'art. 78 della legge n. 413/1991, la maggiorazione di L. 5.000 per i soli sostituti d'imposta che presentano la dichiarazione dei redditi modello 770 su supporto magnetico, pur non essendone obbligati ai sensi del comma 15 dello stesso art. 78.

Ai sostituti d'imposta non spetta alcun compenso per l'effettuazione dei conguagli conseguenti alle comunicazioni dei risultati contabili da parte dei C.A.A.F. che hanno prestato assistenza ai dipendenti.

Alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, non spettano i compensi previsti dal comma 16 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come precisato dal Ministero del tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993.

Per il lavoratore dipendente o pensionato l'assistenza fiscale prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è gratuita, sia che la stessa sia prestata direttamente dal datore di lavoro sia che venga prestata in regime di convenzione.

1.4. Convenzioni art. 78, comma 13-*bis*, legge numero 413/1991.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 13-*bis* dell'art. 78 della citata legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni, l'assistenza fiscale, alla quale il sostituto d'imposta è obbligato, può essere prestata anche mediante apposita convenzione da stipulare fra il medesimo sostituto e uno o più centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese costituiti da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e da quelle alle quali è riconosciuta la rilevanza nazionale con apposito decreto del Ministro delle finanze.

Dette convenzioni possono inoltre essere stipulate con i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, promossi dalle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori ovvero dalle associazioni di soli pensionati, come chiarito con circolare n. 5 prot. IV-7-029/94, del 25 gennaio 1994, del Dipartimento delle entrate, nonché con quelli costituiti da uno o più sostituti d'imposta.

È esclusa, invece, per i sostituti d'imposta, la possibilità di stipulare convenzioni con i C.A.A.F. costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati anche quali promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804, secondo le modifiche apportate al comma 13-*bis* dell'art. 78 della legge n. 413/1991, dall'art. 6, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, non convertito e successivamente reiterato dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito dalla legge 27 giugno 1994, n. 413.

Considerato il carattere vincolante delle disposizioni contenute nel comma 13-*bis* dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991, resta conseguentemente esclusa la possibilità di stipulare le convenzioni di cui al detto comma con qualsiasi altro soggetto diverso dai C.A.A.F. abilitati.

Le convenzioni di cui sopra devono essere stipulate direttamente tra il sostituto d'imposta ed il centro di assistenza fiscale abilitato.

Eventuali convenzioni stipulate in contrasto con la normativa sopra richiamata non possono essere utilmente considerate ai fini dell'assistenza fiscale, anche nei confronti del contribuente.

Stante la necessità di assicurare uniformità di trattamento nei rapporti di assistenza fra datori di lavoro e lavoratori che l'hanno richiesta, la consegna del modello 730/96 deve avvenire entro il 1° aprile 1996 anche nelle ipotesi di stipula delle apposite convenzioni, intese a far svolgere dal C.A.A.F. tutte le operazioni di controllo formale delle dichiarazioni e di liquidazione della relativa imposta, del contributo al S.S.N. e degli eventuali acconti. Detto termine deve essere osservato anche quando il C.A.A.F. convenzionato provvede alla raccolta delle dichiarazioni non direttamente ma per il tramite del datore di lavoro.

Qualora il sostituto d'imposta abbia stipulato convenzioni con uno o più C.A.A.F., è opportuno che ne dia comunicazione ai lavoratori dipendenti che hanno chiesto l'assistenza fiscale in quanto questi ultimi diversamente dai lavoratori che fruiscono dell'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, devono indicare nel quadro C del modello 730 anche i dati relativi ai redditi erogati dal sostituto stesso.

Ovviamente tale incombenza sussiste per l'assistito anche nell'ipotesi che il C.A.A.F. convenzionato effettui la raccolta delle dichiarazioni per il tramite del sostituto.

Per tutte le operazioni relative all'assistenza fiscale oggetto delle predette convenzioni, la responsabilità è assunta interamente dal centro autorizzato di assistenza fiscale convenzionato il quale, ai sensi dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991 e successive modificazioni, deve eseguire le operazioni previste dal comma 21 del medesimo art. 78, e dall'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992 e successive modificazioni.

Ai sostituti d'imposta che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 13-*bis* del precitato art. 78 non spetta il compenso di cui al successivo comma 16. Detto compenso spetta al C.A.A.F. convenzionato ai sensi del comma 22 dello stesso art. 78 anche se le operazioni di raccolta e restituzione delle dichiarazioni sono effettuate per il tramite del sostituto d'imposta convenzionato.

1.5. Adempimenti relativi all'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta che hanno assunto tale funzione nei primi mesi dell'anno 1996.

Il comma 15 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 dispone che i sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale ai propri dipendenti devono indicare nella dichiarazione modello 770 anche gli elementi rilevati dalle dichiarazioni modello 730 presentate dai dipendenti e provvedere ad inviare all'Ammministrazione finanziaria le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, ricevute dagli assistiti.

I sostituti d'imposta che hanno assunto tale veste successivamente al 31 dicembre 1995 e che hanno prestato assistenza fiscale ai propri dipendenti, non essendo tenuti a presentare la dichiarazione di sostituto d'imposta modello 770/96, per il periodo d'imposta 1995, non sono in grado di inviare all'Amministrazione finanziaria nei termini previsti le dichiarazioni modello 730/96, i prospetti di liquidazione modello 730-3, le buste contenenti le schede modello 730-1 e le altre indicazioni relative ai conguagli per l'assistenza fiscale prestata nel primo anno di attività di sostituto d'imposta. Pertanto le dichiarazioni modello 730/96, sia su supporto magnetico che cartaceo e le relative buste nonché le indicazioni relative ai conguagli dovranno essere inviate nell'anno 1997 unitamente alla prima dichiarazione modello 770 che il sostituto d'imposta è tenuto a presentare.

1.6. Certificazione dei redditi e delle ritenute effettuate a titolo di acconto.

I certificati dei sostituti d'imposta relativi ai redditi erogati nell'anno 1995 ed assoggettati a ritenuta d'acconto ai fini IRPEF, compresi i certificati relativi ai redditi di lavoro dipendente o di pensione (modelli 101 e 201) devono essere rilasciati agli interessati entro il mese di febbraio 1996.

Ai fini della compilazione della dichiarazione modello 730 i certificati modelli 101 e 201 relativi ai redditi erogati nell'anno 1995 contengono le indicazioni relative agli importi del primo e secondo acconto dell'IRPEF e del contributo al S.S.N. trattenuti ai lavoratori dipendenti e pensionati che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale nel precedente periodo d'imposta nonché i crediti non rimborsati dal sostituto d'imposta; negli stessi certificati è data facoltà ai datori di lavoro di indicare l'indirizzo della particolare sede operativa dove desiderano che pervengano le comunicazioni da parte dei C.A.A.F. che hanno prestato l'assistenza fiscale ai dipendenti.

Ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, non convertito e da ultimo reiterato dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, la sottoscrizione dei predetti certificati può

essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica a condizione che la dichiarazione di sostituto d'imposta, modello 770, venga presentata su supporto magnetico.

1.7. Ricezione delle apposite dichiarazioni dei redditi, mod. 730/96.

I lavoratori dipendenti possono adempiere agli obblighi di dichiarazione presentando, entro il 1° aprile 1996, al sostituto d'imposta o all'ente che eroga la pensione l'apposita dichiarazione dei redditi redatta su stampato conforme al modello 730/96 approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 ottobre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1995.

Qualora, per eventi eccezionali, siano previste proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e per il versamento dei relativi tributi, si ritiene che le stesse non possano trovare applicazione per quanto concerne spostamenti dei termini previsti per le varie fasi dell'assistenza fiscale: l'applicazione di tali proroghe, infatti, non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza, che vede coinvolti oltre al contribuente e all'Amministrazione finanziaria altri soggetti, quali i sostituti d'imposta ed i C.A.A.F.

I contribuenti che intendono avvalersi della proroga dei termini, potranno usufruirne presentando la dichiarazione dei redditi mod. 740 nei nuovi termini previsti.

I modelli 730/96 e le buste modello 730-1, possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali.

La dichiarazione dei redditi mod. 730/96 e la busta, contenente la scheda, modello 730-1, per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, devono essere consegnate al soggetto che presta l'assistenza.

La scheda per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF va compilata dal lavoratore dipendente o pensionato in totale autonomia e riservatezza anche nel caso di predisposizione meccanografica del modello, alla presenza dell'interessato, da parte del soggetto che presta l'assistenza.

L'art. 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, stabilisce che la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, a partire dalla dichiarazione da presentare per l'anno d'imposta 1995, può essere effettuata da parte del contribuente anche a favore della Chiesa evangelica luterana in Italia.

Tale scelta, non essendo prevista la relativa casella nel modello 730/96 pubblicato in data antecedente alla citata legge, può essere effettuata dal contribuente, come previsto dal decreto ministeriale 23 gennaio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996, apponendo, in calce al modello 730/1, la propria firma preceduta dalla dicitura: «Dichiarante: otto per mille dell'Irpef Chiesa evangelica luterana in Italia».

Qualora sia presentata la dichiarazione congiunta ed il coniuge intenda effettuare tale scelta dovrà indicare, anteponendola alla propria firma, la dicitura: «Coniuge: otto per mille dell'Irpef Chiesa evangelica luterana in Italia».

Il sostituto che riceve la dichiarazione, anche se non richiesto, deve rilasciare apposita ricevuta contenente gli elementi indicati nel modello 730-2, approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 ottobre 1995.

In base all'art. 62, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la raccolta delle dichiarazioni modello 730 può essere effettuata dal C.A.A.F. convenzionato o da quello costituito dal sostituto d'imposta anche per il tramite del sostituto stesso. In questo caso la ricevuta modello 730-2 è sottoscritta dal sostituto d'imposta quale incaricato della raccolta.

Prima di rilasciare la ricevuta, modello 730-2, il sostituto d'imposta verificherà che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente e, nei casi di dichiarazione congiunta anche dal coniuge dichiarante e che sia sempre accompagnata dalla busta contenente il modello 730-1. Le dimensioni della busta, in conformità al citato decreto di approvazione del modello 730, possono variare entro i seguenti limiti: larghezza da cm 23 a cm 25, altezza da cm 11 a cm 16. La busta modello 730-1 va consegnata chiusa e siglata sui lembi di chiusura.

Le dichiarazioni non sottoscritte e non accompagnate dalle buste, contenenti il modello 730-1, non possono essere accettate.

1.8. Prospetto di liquidazione della dichiarazione.

Il sostituto d'imposta che presta l'assistenza, deve integrare i redditi esposti dall'assistito riportando nel quadro C i dati relativi agli emolumenti da lui stesso erogati. Qualora in sede di ritenuta il sostituto abbia tenuto conto, su richiesta del lavoratore dipendente, delle somme corrisposte e delle ritenute operate da precedenti datori di lavoro, il sostituto che presta assistenza deve tener conto anche di detti elementi nella integrazione del quadro C. I sostituti che lo scorso anno hanno prestato assistenza e che hanno trattenuto gli importi relativi agli acconti per il 1995 devono inoltre integrare la sezione prima del quadro F.

Nelle ipotesi in cui il sostituto d'imposta si avvalga al proprio interno di una struttura articolata, ad esempio sezione retribuzioni distinta dalla sezione assistenza fiscale, e quest'ultima debba integrare i dati esposti dal

lavoratore nel quadro C del modello 730 e debba tenere conto di eventuali acconti trattenuti, dovendo attingere i dati dall'altra sezione, è necessario che vi sia un opportuno coordinamento fra le stesse, al fine di garantire sia la corretta redazione della dichiarazione modello 730, e del prospetto di liquidazione sia la regolare effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni.

Dopo aver eseguito le operazioni di controllo formale e di liquidazione dei modelli 730 apportando le eventuali correzioni, il sostituto deve consegnare al contribuente o ad un suo incaricato, entro il termine del 15 maggio 1996, in unico esemplare, copia della dichiarazione, corredata del relativo prospetto di liquidazione modello 730-3.

Si richiama l'attenzione dei sostituti sulla necessità di osservare scrupolosamente il predetto termine del 15 maggio onde consentire all'assistito il riscontro dei dati reddituali contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione, al fine di segnalare eventuali errori commessi dal sostituto d'imposta onde permettergli, nei successivi trenta giorni, di poter rettificare i modelli precedentemente elaborati, nonché di valutare la propria posizione tributaria anche ai fini della presentazione nei termini previsti di una eventuale dichiarazione dei redditi modello 740, integrativa del modello 730 già presentato, come previsto dall'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992.

Detto modello 740 può essere presentato sia per indicare ulteriori redditi non dichiarati o dichiarati in misura inferiore, sia per indicare o modificare oneri deducibili o detraibili. In tal caso il lavoratore dipendente o pensionato dovrà provvedere ad effettuare autonomamente il versamento delle maggiori imposte o del maggior contributo al Servizio sanitario nazionale (o del minor credito) eventualmente dovuti, o in caso di eccedenza d'imposta o contributo dovrà provvedere all'autonoma gestione del rimborso.

La presentazione della dichiarazione integrativa non interrompe l'assistenza fiscale e, pertanto, il sostituto d'imposta procederà nella gestione della dichiarazione modello 730 a suo tempo presentata, senza tenere in alcun conto la dichiarazione integrativa, ove il lavoratore dipendente gliene abbia data notizia.

Sarà l'Amministrazione finanziaria che, nella effettuazione delle operazioni di controllo e di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, provvederà ad unificare le due dichiarazioni presentate per lo stesso periodo d'imposta dal contribuente.

Qualora siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente potrà avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione integrativa di cui all'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

A differenza della precedente dichiarazione integrativa di cui si è detto, si rammenta che la dichiarazione prevista dall'art. 14 della legge n. 408/1990, dovrà sempre evidenziare un maggior imponibile o una maggiore imposta o minore rimborso; in nessun caso da quest'ultima dichiarazione potrà mai scaturire un rimborso d'imposta.

Nella redazione del prospetto di liquidazione, ai fini dell'indicazione degli acconti il sostituto d'imposta deve tenere conto di eventuali minori importi che il contribuente intende versare. Pertanto se l'assistito ritiene di dover corrispondere un minore importo per l'acconto dell'IRPEF e/o del contributo al Servizio sanitario nazionale deve comunicare, sotto la propria responsabilità, al datore di lavoro o all'ente pensionistico, i rispettivi minori acconti utilizzando l'apposito spazio previsto nel modello 730. Se, invece, non intende effettuare alcun versamento l'assistito dovrà barrare le apposite caselle del rigo F4 del modello 730/96.

La ripartizione fra primo e secondo acconto sarà effettuata dal datore di lavoro (o dal C.A.A.F.) ed indicata sul prospetto di liquidazione modello 730-3.

Il lavoratore dipendente può comunque richiedere, entro il 30 settembre 1996, con apposita comunicazione diretta al proprio sostituto d'imposta, la riduzione della rata di acconto da versare a novembre, affinché il sostituto stesso ne tenga conto ai fini del conseguente conguaglio da effettuare sulla retribuzione corrisposta nel mese di novembre.

Anche nei casi di assistenza fiscale prestata dal C.A.A.F. detta comunicazione va presentata al datore di lavoro.

Il prospetto di liquidazione, nel quale sono analiticamente indicate le operazioni di determinazione dell'imposta dovuta, dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale e dei relativi acconti che dovranno essere oggetto di conguaglio, deve essere sottoscritto dal sostituto. La sottoscrizione può avvenire anche mediante sistemi di elaborazione automatica da parte dei soggetti che presentano le dichiarazioni di sostituto d'imposta, modello 770, su supporto magnetico.

1.9. Effettuazione del conguaglio relativo all'imposta ed al contributo a S.S.N. risultanti dal prospetto di liquidazione.

L'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera *f)*, del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, non convertito e da ultimo reiterato dal decreto-legge 31 maggio 1994, n.330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, dispone che l'importo

dell'imposta e del contributo risultante dal prospetto di liquidazione, modello 730-3, eventualmente aumentato delle prime rate di acconto. Nei casi di assistenza prestata da un C.A.A.F. l'analogo importo risultante dal modello 730-4, è trattenuto dalla retribuzione o dalla rata di pensione erogata nel mese di giugno.

Al fine della legittima effettuazione dei conguagli e per la salvaguardia della posizione dichiarativa degli assistiti è opportuno, che i sostituti d'imposta prima di effettuare i conguagli sulle retribuzioni, verifichino la regolare provenienza del mod 730-4.

Qualora al sostituto d'imposta pervengano da un C.A.A.F. le comunicazioni modello 730-4 relative ai lavoratori dipendenti con i quali non vige rapporto di lavoro, le stesse devono essere restituite sollecitamente al C.A.A.F. che le ha inviate, affinché quest'ultimo possa porre in essere le opportune iniziative dirette ad individuare tempestivamente il sostituto d'imposta che dovrà effettuare i conguagli.

L'importo dell'imposta e del relativo acconto è versato unitamente alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese. Pertanto, il sostituto d'imposta, nello stesso termine di versamento delle ritenute, dovrà versare l'IRPEF trattenuta al dipendente utilizzando l'apposito codice tributo stabilito per i versamenti al concessionario della riscossione. I soggetti indicati nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che versano le ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, devono indicare l'apposito capitolo anziché il codice tributo.

L'importo del contributo al Servizio sanitario nazionale e del relativo acconto dovrà essere trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di giugno 1996 e versato alla regione territorialmente competente nei termini e con le modalità previste per tutte le contribuzioni per le prestazioni del S.S.N.; relative alle retribuzioni erogate utilizzando il modello DM/10/S.

Nel caso in cui la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel mese di giugno risulti insufficiente per il pagamento dell'IRPEF, del contributo al S.S.N. e dei relativi acconti, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione erogata nel successivo mese di luglio, come disposto dall'art. 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395.

Ove si verifichi incapienza anche nella retribuzione corrisposta nel mese di luglio, si procederà al recupero delle somme occorrenti per i pagamenti mediante trattenuta da effettuarsi sulle retribuzioni dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta. Per il differito pagamento, per incapienza della retribuzione corrisposta nel mese di giugno, si applica sulle somme trattenute nel mese di luglio, e nei mesi successivi per ulteriore incapienza, l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile, trattenuto anch'esso sulla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce. Tale interesse non deve essere oggetto di autonoma indicazione nei modelli di versamento, ma va riportato unitamente all'imposta; pertanto, lo spazio dei modelli riservato all'indicazione degli interessi va utilizzato dal sostituto d'imposta solo nell'ipotesi di ritardato versamento dell'imposta stessa.

Dalla retribuzione o rata di pensione del mese di novembre 1996 è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto relativo all'IRPEF e/o al contributo al S.S.N. Nell'ipotesi in cui tale retribuzione risulti insufficiente, l'importo residuo sarà trattenuto sulla retribuzione o rata di pensione del mese di dicembre, applicando su detto importo l'interesse dell'1 per cento.

Se al termine del periodo d'imposta il sostituto non ha potuto trattenere l'intero importo dell'imposta, del contributo al Servizio sanitario nazionale e degli acconti, dovuto dal dipendente per insufficienza delle retribuzioni o delle rate di pensione erogate nei vari periodi di paga, la parte residua e il relativo interesse dell'1 per cento mensile dovranno essere versati direttamente al concessionario della riscossione, a cura del lavoratore dipendente o pensionato, nel mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti delle imposte e del contributo al S.S.N. risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche mod. 740 *ex* art. 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992 e successive modificazioni.

A tal fine il sostituto d'imposta comunica, entro il mese di dicembre 1996, al lavoratore dipendente gli importi che devono essere ancora versati direttamente da quest'ultimo, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3.

Nel caso in cui dal prospetto di liquidazione risultino somme a credito dell'assistito per IRPEF, il relativo rimborso sarà effettuato unicamente mediante una corrispondente riduzione delle ritenute d'acconto relative ai redditi di lavoro dipendente corrisposti al dichiarante nel mese di giugno. Ove tale ammontare risulti insufficiente, il rimborso avverrà utilizzando l'intero importo delle ritenute operate dallo stesso sostituto sui redditi corrisposti a tutti i dipendenti nello stesso mese di giugno.

Qualora risulti insufficiente anche il predetto ammontare complessivo delle ritenute, il sostituto rimborserà agli interessati l'importo residuo utilizzando le analoghe ritenute d'acconto operate nei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta, fino ad esaurimento dei rimborsi medesimi.

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi avranno cadenza mensile sulla base di una percentuale uguale per tutti i dipendenti assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i dipendenti (compresi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio) e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare; l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese è calcolato al netto dei compensi di cui agli articoli 6 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992.

Le somme per contributo al S.S.N. che dal prospetto di liquidazione, modello 730-3, risultano a credito sono rimborsate utilizzando gli importi dei contributi riscossi a seguito della liquidazione dei modelli 730 nell'ambito di spettanza di ciascuna regione.

Se l'ammontare complessivo dei predetti contributi non dovesse risultare sufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il datore di lavoro rimborserà gli importi residui utilizzando i contributi al S.S.N., di spettanza della regione interessata, relativi alle retribuzioni erogate anche nei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.

Se al termine del periodo d'imposta il sostituto non ha ancora avuto la possibilità di rimborsare per intero l'importo dell'imposta e/o del contributo al S.S.N., per la mancata disponibilità di ritenute e di contributi relativi alle retribuzioni da destinare ai rispettivi rimborsi, si asterrà dal continuare ad effettuare detti rimborsi e comunicherà all'interessato utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi residui ai quali lo stesso ha diritto (*ex* art. 3, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992 e successive modificazioni) provvedendo anche ad indicarli nel modello 101 (o 201).

Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente computandoli, partitamente, in diminuzione dell'imposta e del contributo, nella successiva dichiarazione.

Il debito o il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione modello 730 ed esposto nel modello 730-3 anche se d'importo inferiore a L. 20.000 va, comunque, trattenuto dalle retribuzioni o rimborsato.

1.10. Modalità di rettifica di eventuali errori commessi dal sostituto d'imposta nel prospetto di liquidazione.

Qualora successivamente all'effettuazione delle operazioni di conguaglio sulla retribuzione o rata di pensione erogata nel mese di giugno vengano riscontrati errori nei dati indicati nel prospetto di liquidazione modello 730-3, gli stessi devono essere corretti rideterminando gli importi a debito o a credito per il soggetto interessato. A seguito delle predette determinazioni sarà elaborato un nuovo modello 730-3, sul quale sarà riportata, nel riquadro «messaggi», la seguente dicitura: «il presente modello sostituisce quello precedentemente elaborato». Qualora la rettifica effettuata riguardi anche il modello 730 base, dovrà parimenti essere rettificata la copia del modello di dichiarazione, che andrà consegnata all'assistito insieme al nuovo prospetto di liquidazione prima dell'effettuazione del conguaglio a rettifica.

Il sostituto effettuerà il conguaglio a rettifica nel successivo mese di luglio.

In tale ipotesi si applica, come disposto dall'art. 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, a carico del sostituto d'imposta, la soprattassa del 3 per cento sulle maggiori somme dovute dal contribuente; non è dovuto l'interesse dell'1 per cento a carico del contribuente. Tale interesse va, invece, applicato a partire dal mese di agosto qualora la retribuzione corrisposta nel mese di luglio e nei mesi successivi risulti insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo.

Per l'effettuazione del versamento della soprattassa va utilizzato l'apposito codice tributo di cui al decreto ministeriale del 5 maggio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1994, nei termini previsti per il versamento delle somme alle quali si riferisce.

1.11. Casi particolari.

Nei casi in cui, prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, intervenga la cessazione del rapporto di lavoro con il sostituto d'imposta che ha ricevuto la dichiarazione modello 730, lo stesso non deve effettuare tali operazioni, ma deve comunicare al dichiarante gli importi dovuti (saldo ed acconti), risultanti dalle operazioni di liquidazione della dichiarazione presentata, che dovranno essere direttamente versati dall'interessato secondo le modalità ed i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi modello 740; ove tali termini siano scaduti, il versamento dovrà essere effettuato unicamente presso il competente concessionario per la riscossione, utilizzando gli appositi codici tributo.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro avvenuto prima del completamento delle operazioni di conguaglio, in presenza di conguagli protratti oltre il mese di giugno, in conseguenza di rettifica o derivanti da insufficienza della retribuzione, il sostituto deve ugualmente comunicare al lavoratore dipendente le somme ancora a debito che l'interessato dovrà autonomamente versare al concessionario per la riscossione, unitamente all'interesse dell'1 per cento mensile in caso di conguagli protratti oltre il mese di giugno per insufficienza della retribuzione.

Se, invece, nei cennati casi di interruzione del rapporto di lavoro dovessero risultare somme a credito, il lavoratore dipendente potrà computarle in diminuzione dell'acconto e/o dell'imposta dovuta per la successiva dichiarazione.

Se il lavoratore dipendente è posto in aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, lo stesso viene a trovarsi in una situazione in cui, pur non essendo intervenuta interruzione del rapporto di lavoro, vi è tuttavia sospensione del trattamento economico. Conseguentemente la persistenza del rapporto di lavoro, dà diritto al lavoratore dipendente ad ottenere l'assistenza fiscale, anche se la mancanza della retribuzione impedisce al sostituto d'imposta l'effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Pertanto, allorché il dipendente si venga a trovare in detta posizione di aspettativa, il sostituto d'imposta non interrompe l'assistenza ma, si astiene dall'effettuare i conguagli, le cui operazioni dovranno essere autonomamente concluse dal lavoratore dipendente con le stesse modalità disciplinate nei sopracitati casi di cessazione del rapporto di lavoro.

Anche nel caso in cui la posizione di aspettativa dovesse cessare prima della fine del periodo d'imposta, rimane a carico del lavoratore dipendente la conclusione delle operazioni di conguaglio con la conseguenza che il contribuente, versando nei termini le imposte dovute, non incorre, per il periodo di aspettativa senza retribuzione, nel pagamento degli interessi nella misura dell'1 per cento mensile sulle somme versate in ritardo, previsti nei casi di incapienza della retribuzione per il pagamento delle imposte e del contributo al S.S.N.

Per tutte le situazioni sopraindicate, di cessazione del rapporto di lavoro e di aspettativa, il sostituto d'imposta dovrà rilasciare tempestivamente apposita comunicazione contenente gli importi che dovranno essere versati o che risultano a credito, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. Gli importi a credito eventualmente non rimborsati dovranno essere indicati anche nel modello 101.

Nel caso di decesso del lavoratore dipendente assistito, avvenuto prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio indicate nell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, non sussiste più per il sostituto l'obbligo di effettuare le operazioni conseguenti alla liquidazione della dichiarazione modello 730 in quanto nell'ambito dell'assistenza fiscale il sostituto d'imposta può effettuare le operazioni di conguaglio solo in vigenza del rapporto di lavoro.

Pertanto, nei casi di decesso avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione delle operazioni di conguaglio ed in presenza di un risultato a debito, ai sensi di quanto disposto nei commi 3 e 4 dell'art. 5 del regolamento, il sostituto d'imposta si astiene dall'effettuare i conguagli e comunica agli eredi che le somme dovute dal *de cuius* devono essere versate dagli stessi ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto riguarda il caso di decesso del lavoratore dipendente il cui prospetto di liquidazione evidenzia un credito, similmente a quanto previsto per la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d'imposta si astiene dall'effettuazione delle operazioni di conguaglio e comunica agli eredi gli importi risultanti a credito utilizzando le stesse voci contenute nel prospetto di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nel modello 101 (o 201).

Il predetto credito risultante dalla dichiarazione modello 730, a simiglianza di quanto si può verificare per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione modello 740, potrà essere computato nella dichiarazione che gli eredi devono presentare per conto del contribuente deceduto ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Ove in considerazione della situazione reddituale del *de cuius* gli eredi non siano tenuti a presentare la dichiarazione del dante causa, gli stessi, nell'ipotesi di credito sopra evidenziato, possono comunque presentare detta dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dal decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90, successivamente reiterato dal decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222 e dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473.

Rimane comunque impregiudicata la possibilità per gli eredi di presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Nel caso l'erede rilevasse delle incongruenze dalla dichiarazione, rispetto alla effettiva situazione reddituale del *de cuius*, lo stesso può presentare la dichiarazione dei redditi modello 740, integrativa del modello 730 già presentato, per esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte, ovvero per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte fruendo del più ampio termine previsto dall'art. 65, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Qualora siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione modello 740 di cui sopra, l'erede potrà avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione integrativa di cui all'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

Le stesse modalità vanno osservate per quanto riguarda il versamento (o il rimborso) del contributo per il S.S.N. da parte dei lavoratori dipendenti per i quali è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o degli eredi del contribuente deceduto.

In tutti i casi particolari sopra illustrati la dichiarazione modello 730 risulta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.

Qualora si verifichi passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d'imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro — obbligato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta tenendo conto dell'operato del precedente datore di lavoro — è tenuto alla prosecuzione delle operazioni di assistenza fiscale. Tale obbligo sussiste anche per il datore di lavoro con meno di cento dipendenti, qualora il precedente rapporto di lavoro sia cessato dopo la presentazione da parte dell'assistito della dichiarazione modello 730.

Nel caso, invece, di passaggio di lavoratori dipendenti da un datore di lavoro ad un altro di cui, all'art. 23, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *n)*, del decreto-legge n. 503/1993, non convertito e da ultimo reiterato dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, il nuovo datore di lavoro tiene conto di quanto operato dal precedente ai soli fini della effettuazione delle ritenute dell'IRPEF, del relativo conguaglio di fine anno e della conseguente certificazione e non assume in relazione a quanto sopra precisato alcun obbligo di prosecuzione dell'assistenza iniziata dall'altro soggetto.

2. *Adempimenti dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.*

2.1. Modalità di svolgimento dell'assistenza fiscale.

Il lavoratore dipendente o pensionato per ottenere l'assistenza fiscale può rivolgersi, oltre che al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, ad uno dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

I centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati hanno l'obbligo di prestare l'assistenza fiscale prevista dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991, a tutti i lavoratori dipendenti e pensionati che si trovano nella condizione di presentare il modello 730 ed individuati al punto 1.2.

Per ottenere l'assistenza fiscale dal C.A.A.F. è necessario che il lavoratore dipendente nel periodo da marzo a luglio abbia uno stesso sostituto che possa eseguire i conguagli alle scadenze previste.

I lavoratori dipendenti e pensionati possono presentare il modello 730 ai C.A.A.F. anche se non hanno comunicato, entro il 15 gennaio 1996, al datore di lavoro o ente pensionistico di volersi avvalere dell'assistenza del C.A.A.F./dip. (modello 730-6).

L'Amministrazione finanziaria ha messo a disposizione dei lavoratori dipendenti e pensionati una guida esplicativa dell'assistenza fiscale, comprendente l'indicazione delle sedi di tutti i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati dislocate sull'intero territorio nazionale, la cui ubicazione sarà inoltre pubblicizzata da parte dei C.A.A.F. interessati mediante opportune iniziative intese a facilitarne l'individuazione.

Al fine altresì di favorire la correntezza e la trasparenza dei rapporti con gli utenti, i C.A.A.F. medesimi provvederanno ad esporre, nei locali adibiti all'assistenza, fotocopia del provvedimento di autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale e ad affiggere il manifesto predisposto dal Ministero delle finanze recante indicazioni sintetiche sulle modalità che disciplinano l'assistenza fiscale prestata dai C.A.A.F., nonché la comunicazione del proprio orario di apertura.

Per l'assistenza fiscale prestata spetta ai C.A.A.F. il compenso a carico del bilancio dello Stato di cui all'art. 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Pertanto per i rapporti intercorrenti fra il C.A.A.F. ed i soggetti che presentano il modello 730 integralmente compilato nulla è dovuto a carico di questi ultimi.

Nei confronti dei C.A.A.F. di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 78 della legge n. 413/1991, quando svolgono le funzioni di assistenza a seguito della stipula con i sostituti d'imposta delle convenzioni di cui al comma 13-*bis* del citato art. 78, trovano applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24 dello stesso articolo.

L'assistenza fiscale deve essere svolta secondo le modalità previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395 e successive modificazioni ed integrazioni.

Vengono qui di seguito forniti chiarimenti in ordine a particolari questioni riguardanti gli adempimenti da effettuare nelle varie fasi della procedura di assistenza prestata dai C.A.A.F., diversi da quelli che hanno già formato oggetto di esame al punto 1 con riguardo all'assistenza prestata dai sostituti d'imposta cui si rinvia.

2.2 Ricezione delle apposite dichiarazioni dei redditi (mod. 730/96).

I lavoratori dipendenti possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1995, consegnando al C.A.A.F./dip., l'apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello 730, entro il 30 aprile 1996.

Qualora per eventi eccezionali siano previste proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e per i versamenti dei relativi tributi, si rinvia a quanto illustrato nel paragrafo 1.7.

Il C.A.A.F., al momento della presentazione della dichiarazione mod. 730 deve verificare che per l'assistito sussistano i requisiti necessari per poter fruire dell'assistenza fiscale, e accertare che nella dichiarazione prodotta siano esattamente indicati gli estremi del sostituto d'imposta che dovrà eseguire i conguagli per imposta, contributo al S.S.N. e relativi acconti, sulla retribuzione o sulla rata di pensione erogata nel mese di giuguo 1996.

Si precisa che, nei casi di assistenza prestata mediante convenzione con un C.A.A.F., contrariamente alle indicazioni riportate nella testata del quadro C del modello 730, il lavoratore dipendente deve indicare tutti gli elementi richiesti nello stesso quadro C, relativi al reddito erogato dal sostituto d'imposta che ha stipulato detta convenzione.

Ovviamente tale incombenza sussiste per l'assistito anche nelle ipotesi che il C.A.A.F. convenzionato effettui la raccolta delle dichiarazioni per il tramite del sostituto.

I C.A.A.F. impresa non possono accettare dichiarazioni mod. 730 presentate autonomamente dai singoli contribuenti, ma possono operare solo in regime di convenzione come previsto dal comma 13-*bis* dell'articolo 78 della legge 413/91.

La dichiarazione dei redditi modello 730/96 e la corrispondente busta chiusa, siglata sui lembi di chiusura, contenente il modello 730-1 devono essere consegnate direttamente al C.A.A.F.

La scheda per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF va compilata dal lavoratore dipendente o pensionato in totale autonomia e riservatezza anche nel caso di predisposizione meccanografica del modello, alla presenza dell'interessato, da parte del soggetto che presta l'assistenza.

L'articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520 stabilisce che la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, a partire dalla dichiarazione da presentare per l'anno d'imposta 1995, può essere effettuata da parte del contribuente anche a favore della Chiesa evangelica luterana in Italia.

Tale scelta, non essendo prevista la relativa casella nel modello 730/96, pubblicato in data antecedente alla citata legge, può essere effettuata da parte del contribuente, come previsto dal decreto ministeriale 23 gennaio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996, apponendo in calce al modello 730/1, la propria firma preceduta dalla dicitura «Dichiarante: otto per mille dell'Irpef Chiesa evangelica luterana in Italia».

Qualora sia presentata la dichiarazione congiunta ed il coniuge intenda effettuare tale scelta dovrà indicare, anteponendola alla propria firma, la dicitura: «Coniuge: otto per mille dell'Irpef Chiesa evangelica luterana in Italia».

Il CAAF, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta redatta in conformità al modello 730-2 approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 25 ottobre 1995.

Prima di rilasciare detta ricevuta, il C.A.A.F. dovrà verificare che la dichiarazione sia stata sottoscritta dal contribuente e, nei casi di dichiarazione congiunta, anche dal coniuge dichiarante, e che sia sempre accompagnata dalla busta, atta a contenere il modello 730-1. Le dimensioni della busta possono variare da cm 23 a cm 25 di larghezza e da cm 11 a cm 16 di altezza.

Le dichiarazioni non sottoscritte e non accompagnate dalle buste, contenenti il modello 730-1, non possono essere accettate.

2.3. Prospetto di liquidazione della dichiarazione e relativa comunicazione al sostituto d'imposta.

Il C.A.A.F., entro il 15 maggio 1996, deve consegnare al contribuente assistito copia della dichiarazione dei redditi modello 730/96, predisposta tenendo anche conto delle eventuali rettifiche conseguenti alle operazioni di controllo formale, corredata del relativo prospetto di liquidazione dell'imposta, del contributo al S.S.N. e degli eventuali relativi acconti, modello 730-3.

Il rispetto del predetto termine di consegna consente all'assistito il riscontro dei dati reddituali contenuti nella dichiarazione liquidata, onde permettere nei successivi trenta giorni la rettifica degli eventuali errori commessi dal CAAF, ovvero per valutare la propria posizione tributaria ai fini della presentazione di una eventuale dichiarazione mod. 740, integrativa della dichiarazione mod. 730 già presentata.

La sottoscrizione del prospetto di liquidazione modello 730-3 e della corrispondente comunicazione al sostituto d'imposta del risultato contabile, modello 730-4 può essere effettuata anche mediante gli stessi sistemi di elaborazione automatica utilizzati per la compilazione dei relativi modelli.

I modelli 730-4 devono essere consegnati al sostituto d'imposta utilizzando il modello 730-5; una copia del modello 730-5 deve essere restituita, per ricevuta, alla struttura del CAAF che ha prestato l'assistenza fiscale e indicata nel modello stesso.

I risultati contabili, modello 730-4, relativi alle dichiarazioni presentate dai pensionati devono pervenire entro e non oltre il 6 maggio 1996 risultando festivo il previsto termine del 5 maggio, agli enti che erogano pensioni, e quelli relativi alle dichiarazioni presentate dai lavoratori dipendenti entro e non oltre il 15 maggio 1996 ai sostituti d'imposta.

A titolo esemplificativo, si fa presente che, nei casi di consegna a un sostituto di un esiguo numero di modelli 730-4, ovvero di consegna a sostituti aventi sede in località distanti da quella operativa del C.A.A.F., con conseguenti difficoltà nell'esecuzione degli adempimenti previsti, possono essere utilizzati sistemi di trasmissione quali il servizio postale o la trasmissione via fax (cui dovrà seguire la consegna del documento originale), sempreché beninteso, sia garantita, nei termini sopraindicati, la ricezione dei modelli da parte dei sostituti interessati.

La consegna delle comunicazioni dei risultati contabili modello 730-4 deve avvenire mediante supporti magnetici nei riguardi dell'INPS, del Ministero del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992.

Qualora le suddette Amministrazioni non siano in condizione di utilizzare supporti magnetici possono richiedere, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine entro il quale i C.A.A.F. devono consegnare le comunicazioni, che queste ultime vengano inviate mediante supporto cartaceo.

I sostituti di imposta, diversi da quelli sopra menzionati, a seguito di specifici accordi con i C.A.A.F., possono ottenere da questi ultimi la consegna delle comunicazioni mediante supporti magnetici.

I supporti magnetici contenenti i dati relativi alle comunicazioni modello 730-4 devono essere predisposti in conformità delle specifiche tecniche contenute nell'apposito allegato *B)* al Decreto Ministeriale di approvazione del modello 730/96 del 25 ottobre 1995.

Qualora le comunicazioni siano pervenute oltre i suddetti termini ai sostituti d'imposta o agli enti pensionistici e in relazione al ritardo questi non siano stati in grado di operare i relativi conguagli sulle retribuzioni o rate di pensione corrisposte nel mese di giugno, i conguagli stessi vanno effettuati nel primo periodo di paga utile successivo a quello di ricezione della comunicazione del risultato contabile, purché compreso nel periodo d'imposta in cui è stata prestata l'assistenza.

Parimenti, anche i conguagli a rettifica dovuti ad errori commessi dal C.A.A.F. o dal sostituto d'imposta e non effettuati sulla retribuzione dell'assistito nel mese di luglio possono essere effettuati oltre tale data, ma entro il periodo d'imposta, trattandosi in sostanza di conguagli assimilabili a quelli conseguenti a comunicazioni tardive.

Detti conguagli devono comunque essere stati oggetto di rettifica e di conseguente comunicazione all'assistito entro i termini fissati dalla normativa vigente e devono quindi essere registrati nei supporti magnetici predisposti dal soggetto che ha prestato l'assistenza per l'invio all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni modello 730.

In tutti i casi di conguagli effettuati dopo il mese di giugno, esclusi quelli conseguenti a rettifica operati entro il mese di luglio e quelli derivanti da insufficienza della retribuzione, si applicano le disposizioni specifiche che disciplinano il tardivo versamento dei tributi e l'applicazione delle relative sanzioni.

Per i suddetti conguagli tardivi i sostituti d'imposta si limiteranno a trattenere sulle retribuzioni esclusivamente l'imposta dovuta dal lavoratore dipendente.

Per quanto riguarda la soprattassa la stessa è dovuta nella misura del 40 per cento delle somme versate tardivamente ai sensi di quanto disposto dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973. Detta soprattassa sarà comminata a cura dell'Amministrazione finanziaria al lavoratore dipendente e pensionato, il quale ha diritto di rivalsa nei confronti del C.A.A.F.

Per quanto riguarda gli interessi dovuti dal contribuente per il tardivo versamento, gli stessi non si applicano nella misura dell'1 per cento, prevista per l'incapienza delle retribuzioni, ma nella misura ordinaria prevista dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. Per porre in grado l'Amministrazione finanziaria di effettuare il calcolo relativo agli interessi e procedere alla conseguente iscrizione a ruolo, i sostituti d'imposta dovranno evidenziare nella dichiarazione modello 770 i nominativi nei confronti dei quali è stato operato il recupero d'imposta a seguito di tardiva effettuazione di conguaglio.

2.4. Modalità di rettifica degli errori commessi dal C.A.A.F. nel prospetto di liquidazione.

Qualora vengano riscontrati errori nei dati indicati nel prospetto di liquidazione modello 730-3 gli stessi devono essere corretti rideterminando gli importi a debito o a credito per l'assistito. Conseguentemente sarà elaborato un nuovo modello 730-3 sul quale sarà annotata, nel riquadro «messaggi», la dicitura «il presente modello sostituisce quello precedentemente elaborato». Ove la rettifica effettuata riguardi il modello 730/96, dovrà essere rettificata anche la copia del modello di dichiarazione che andrà consegnata all'assistito.

Il predetto modello rettificato dovrà essere consegnato entro il 15 giugno 1996, al lavoratore dipendente o pensionato, insieme all'eventuale copia della dichiarazione rettificata.

Dovrà essere altresì compilato un nuovo modello 730-4 sul quale verrà apposta la dicitura «rettifica», che dovrà pervenire entro il 31 maggio 1996 agli enti pensionistici ed entro il 15 giugno 1996 agli altri sostituti d'imposta. Anche nel correlativo modello 730-5 dovrà essere riportata la dicitura «rettifica».

Il sostituto d'imposta nell'effettuazione del conguaglio a rettifica tratterrà, a carico del contribuente, che potrà rivalersi sul C.A.A.F., la soprattassa del 3 per cento sugli eventuali maggiori importi dovuti. Tale importo sarà versato con le modalità previste per le somme cui afferisce; non si applica l'interesse dell'1 per cento.

Tale interesse va invece applicato, a partire dal mese di agosto, qualora si verifichi incapienza nella retribuzione corrisposta nel mese di luglio e nei mesi successivi.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROXAS

96A2467

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. F 215/1996

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune (farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) SODIO CLORURO nella confezione con le specificazioni di seguito indicate.

Confezione: 0,9% FLACONE 100 ML.

Composizione: principio attivo: sodio cloruro 0,9%.

Indicazioni terapeutiche: deidratazione ipotonica, deidratazione isotonica. Integrazione di acqua ed elettroliti dopo eccessive perdite di liquido conseguente a vomito o diarrea. Sostituto di volume a breve termine. Nel lavaggio delle ferite e quale umidificante dei bendaggi. Veicolo per l'additivazione e somministrazione di altri farmaci compatibili con la soluzione isotonica di sodio cloruro.

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a., via Flavia, 122 Trieste, codice fiscale 00047510326.

Numeri di AIC: 032182014/G (in base 10) 0YQ3RY (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Laboratori Don Baxter S.p.a. via Flavia 124, Trieste.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 537/93: classe C.

Classificazione ai sensi del d lg.vo 539/92: art. 2, comma *b)*, e art. 4, medicinali soggetti a prescrizione medica.

Estratto decreto n. F 220/1996

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune (farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) SODIO CLORURO nella confezione con le specificazioni di seguito indicate.

Confezione: 0,9% FLACONE 1000 ML.

Composizione: principio attivo· sodio cloruro 0,9%.

Indicazioni terapeutiche: deidratazione ipotonica, deidratazione isotonica. Integrazione di acqua ed elettroliti dopo eccessive perdite di liquido conseguente a vomito o diarrea. Sostituto di volume a breve termine. Nel lavaggio delle ferite e quale umidificante dei bendaggi. Veicolo per l'additivazione e somministrazione di altri farmaci compatibili con la soluzione isotonica di sodio cloruro.

Titolare A I.C.: Eurospital S p.a., via Flavia, 122 Trieste, codice fiscale 00047510326.

Numeri di AIC: 032182040/G (in base 10) 0YQ3SS (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Laboratori Don Baxter S.p.a. via Flavia 124, Trieste.

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10 della legge 537/93: classe C.

Classificazione ai sensi del d lg.vo 539/92: art. 2, comma *b)*, e art. 4, medicinali soggetti a prescrizione medica.

Estratto decreto n. F 221/1996

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune (farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) SODIO CLORURO nella confezione con le specificazioni di seguito indicate.

Confezione: 0,9% FLACONE 500 ML.

Composizione: principio attivo: sodio cloruro 0,9%.

Indicazioni terapeutiche. deidratazione ipotonica, deidratazione isotonica. Integrazione di acqua ed elettroliti dopo eccessive perdite di liquido conseguente a vomito o diarrea. Sostituto di volume a breve termine. Nel lavaggio delle ferite e quale umidificante dei bendaggi. Veicolo per l'additivazione e somministrazione di altri farmaci compatibili con la soluzione isotonica di sodio cloruro.

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a., via Flavia, 122 Trieste, codice fiscale 00047510326.

Numeri di AIC: 032182038/G (in base 10) 0YQ3SQ (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Laboratori Don Baxter S.p.a. via Flavia 124, Trieste.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 537/93: classe A, prezzo L. 3.690 — 2,5%.

Classificazione ai sensi del d.lg.vo 539/92: art. 2, comma *b)*, e art. 4, medicinali soggetti a prescrizione medica.

Estratto decreto n. F 222/1996

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune (farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) SODIO CLORURO nella confezione con le specificazioni di seguito indicate.

Confezione: 0,9% FLACONE 250 ML.

Composizione: principio attivo: sodio cloruro 0,9%.

Indicazioni terapeutiche: deidratazione ipotonica, deidratazione isotonica. Integrazione di acqua ed elettroliti dopo eccessive perdite di liquido conseguente a vomito o diarrea. Sostituto di volume a breve termine. Nel lavaggio delle ferite e quale umidificante dei bendaggi. Veicolo per l'additivazione e somministrazione di altri farmaci compatibili con la soluzione isotonica di sodio cloruro.

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a., via Flavia, 122 Trieste, codice fiscale 00047510326.

Numeri di AIC: 032182026/G (in base 10) 0YQ3SB (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Laboratori Don Baxter S.p.a. via Flavia 124, Trieste.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 537/93: classe A, prezzo L. 3.080 — 2,5%.

Classificazione ai sensi del d.lg.vo 539/92: art. 2, comma *b)*, e art. 4, medicinali soggetti a prescrizione medica.

Estratto decreto n. F 223/1996

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune (farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) GLUCOSIO nella confezione con le specificazioni di seguito indicate.

Confezione: 5% FLACONE 250 ML.

Composizione: principio attivo: glucosio 5%.

Indicazioni terapeutiche: nella correzione dei deficit di acqua in presenza di eccessi di sali per apporto idrico insufficente o per eccessive perdite di acqua con l'urina o traspirazione. Nella Terapia infusionale con idrati di carbonio a bassa (5%) e media (10% e 20%) concentrazione. Nella profilassi e trattamento delle chetosi da denutrizione, diarrea, vomito. Le soluzioni di glucosio 5% e 10% in acqua possono essere usate come veicolo per la additivazione e somministrazione di altri farmaci compatibili con la soluzione.

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a., via Flavia, 122 Trieste, codice fiscale 00047510326.

Numeri di AIC: 032183028/G (in base 10) 0YQ4RN (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Laboratori Don Baxter S.p a. via Flavia 124, Trieste.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 537/93: classe A, prezzo L. 3.180 — 2,5%.

Classificazione ai sensi del d.lg.vo 539/92: art. 2, comma *b)*, e art. 4, medicinali soggetti a prescrizione medica.

Estratto decreto n. F 224/1996

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune (farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) GLUCOSIO nella confezione con le specificazioni di seguito indicate.

Confezione: 5% FLACONE 100 ML.

Composizione: principio attivo: glucosio 5%.

Indicazioni terapeutiche: nella correzione dei deficit di acqua in presenza di eccessi di sali per apporto idrico insufficente o per eccessive perdite di acqua con l'urina o traspirazione. Nella terapia infusionale con idrati di carbonio a bassa (5%) e media (10% e 20%) concentrazione. Nella profilassi e trattamento delle chetosi da denutrizione, diarrea, vomito. Le soluzioni di glucosio 5% e 10% in acqua possono essere usate come veicolo per la additivazione e somministrazione di altri farmaci compatibili con la soluzione.

Titolare A.I.C. Eurospital S.p.a., via Flavia, 122 Trieste, codice fiscale 00047510326.

Numeri di AIC. 032183016/G (in base 10) 0YQ4R8 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo. Laboratori Don Baxter S.p.a. via Flavia 124, Trieste.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 537/93 classe C.

Classificazione ai sensi del d.lg.vo 539/92: art 2, comma *b)*, e art. 4, medicinali soggetti a prescrizione medica.

Estratto decreto n. F 225/1996

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune (farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) GLUCOSIO nella confezione con le specificazioni di seguito indicate.

Confezione 5% FLACONE 1000 ML.

Composizione. principio attivo: glucosio 5%.

Indicazioni terapeutiche: nella correzione dei deficit di acqua in presenza di eccessi di sali per apporto idrico insufficente o per eccessive perdite di acqua con l'urina o traspirazione. Nella Terapia infusionale con idrati di carbonio a bassa (5%) e media (10% e 20%) concentrazione Nella profilassi e trattamento delle chetosi da denutrizione, diarrea, vomito. Le soluzioni di glucosio 5% e 10% in acqua possono essere usate come veicolo per la additivazione e somministrazione di altri farmaci compatibili con la soluzione.

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a., via Flavia, 122 Trieste, codice fiscale 00047510326.

Numeri di AIC. 032183042/G (in base 10) 0YQ4S2 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Laboratori Don Baxter S.p.a. via Flavia 124, Trieste.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 537/93. classe C.

Classificazione ai sensi del d.lg.vo 539/92: art 2, comma *b)*, e art 4 medicinali soggetti a prescrizione medica.

Estratto decreto n. F 226/1996

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune (farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) GLUCOSIO nella confezione con le specificazioni di seguito indicate.

Confezione: 5% FLACONE 500 ML.

Composizione: principio attivo: glucosio 5%.

Indicazioni terapeutiche nella correzione dei deficit di acqua in presenza di eccessi di sali per apporto idrico insufficente o per eccessive perdite di acqua con l'urina o traspirazione. Nella Terapia infusionale con idrati di carbonio a bassa (5%) e media (10% e 20%) concentrazione Nella profilassi e trattamento delle chetosi da denutrizione, diarrea, vomito. Le soluzioni di glucosio 5% e 10% in acqua possono essere usate come veicolo per la additivazione e somministrazione di altri farmaci compatibili con la soluzione.

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a., via Flavia, 122 Trieste, codice fiscale 00047510326.

Numeri di AIC: 032183030/G (in base 10) 0YQ4RQ (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Laboratori Don Baxter S.p.a. via Flavia 124, Trieste.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 537/93: classe A, prezzo L. 3.790 — 2,5%.

Classificazione ai sensi del d.lg.vo 539/92: art. 2, comma *b)*, e art. 4, medicinali soggetti a prescrizione medica.

Estratto decreto n. F 227/1996

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune (farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) GLUCOSIO nella confezione con le specificazioni di seguito indicate.

Confezione: 20% FLACONE 500 ML

Composizione: principio attivo: glucosio 20%.

Indicazioni terapeutiche: nella correzione dei deficit di acqua in presenza di eccessi di sali per apporto idrico insufficente o per eccessive perdite di acqua con l'urina o traspirazione. Nella Terapia industriale con idrati di carbonio a bassa (5%) e media (10% e 20%) concentrazione. Nella profilassi e trattamento delle chetosi da denutrizione, diarrea, vomito. Le soluzioni di glucosio 5% e 10% in acqua possono essere usate come veicolo per la additivazione e somministrazione di altri farmaci compatibili con la soluzione.

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a., via Flavia, 122 Trieste, codice fiscale 00047510326.

Numeri di AIC: 032183067/G (in base 10) 0YQ4SV (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo. Laboratori Don Baxter S.p.a. via Flavia 124, Trieste.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 537/93: classe C.

Classificazione ai sensi del d.lg.vo 539/92. art. 2, comma *b)*, e art. 4, medicinali soggetti a prescrizione medica.

Estratto decreto n. F 228/1996

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune (farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) GLUCOSIO nella confezione con le specificazioni di seguito indicate.

Confezione: 10% FLACONE 500 ML.

Composizione: principio attivo: glucosio 10%.

Indicazioni terapeutiche: nella correzione dei deficit di acqua in presenza di eccessi di sali per apporto idrico insufficente o per eccessive perdite di acqua con l'urina o traspirazione. Nella Terapia industriale con idrati di carbonio a bassa (5%) e media (10% e 20%) concentrazione. Nella profilassi e trattamento delle chetosi da denutrizione, diarrea, vomito. Le soluzioni di glucosio 5% e 10% in acqua possono essere usate come veicolo per la additivazione e somministrazione di altri farmaci compatibili con la soluzione.

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a., via Flavia, 122 Trieste, codice fiscale 00047510326.

Numeri di AIC. 032183055/G (in base 10) 0YQ4SH (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo Laboratori Don Baxter S.p.a. via Flavia 124, Trieste.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 537/93: classe A, prezzo L. 3.900 — 2,5%.

Classificazione ai sensi del d.lg.vo 539/92 art. 2, comma *b)*, e art 4, medicinali soggetti a prescrizione medica.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società Eurospital S.p.a titolare dell'AIC.

Decreto A.I.C. n. 272/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale: IALUREX "ipotonico" nella forma e confezione: 30 monodose gocce oculari 0,2 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Fidia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A, codice fiscale 00204260285.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla Società Titolare dell'A.I C. nello stabilimento consortile sito in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A.

Confezioni autorizzate: numeri A I C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n 537/1993 30 unità monodose 0,2 ml.

A I.C: n. 029544018 (in base 10), 0W5MLL (in base 32).

Classe. "c".

Composizione. ogni unità monodose 0,2 ml di soluzione sterile contiene:

principio attivo: sodio ialuronato (Hyalectin) allo 0,4% p/v;

eccipienti: sodio cloruro, sodio fosfato bibasico 12 H_2O, sodio fosfato monobasico 2 H_2O, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche. trattamento topico di tutte le forme di cheratocongiuntivite secca (sindrome da occhio secco).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A2444-96A2448

Revoca di autorizzazione già concessa per l'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario RABBIT MEV.

Decreto n. 68 del 5 aprile 1996

Prodotto per uso veterinario «RABBIT MEV» vaccino inattivato, adiuvato con idrossido di alluminio, contro la malattia emorragica virale dei conigli, confezione da 50 ml (50 dosi) (registrazione n. 27785).

Titolare A I.C.:

Bioteke S r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 e sede amministrativa in Chignolo Po (Pavia), s.s. 234 per Cremona km. 28,2 - codice fiscale 10980460157.

Motivo della revoca: per rinuncia della società titolare dell'A I C.

96A2471

Nuove autorizzazioni all'immissione di commercio di specialità medicinali per uso umano per il passaggio da presidi medico-chirurgici a specialità medicinali.

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. 216/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «DACRIOSOL», nella confezione Collirio flacone contagocce 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16504 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: destrano; idrossipropilmetilcellulosa

Titolare A I C : Alcon Pharmaceuticals Ltd (CH), rappresentata in Italia da Alcon Italia S p a , con sede legale e domicilio fiscale in via Roma, 108, palazzo C-D/1, Cassina de' Pecchi (Milano), codice fiscale 07435060152.

N. A I.C 032147011 (in base 10), 0YP1L3 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: S A. Alcon Couvreur N.V. Puurs - Belgio.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 217/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «DACRIOSOL», nella confezione Collirio flacone contagocce 15 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16504 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: destrano; idrossipropilmetilcellulosa

Titolare A I.C.: Alcon Pharmaceuticals Ltd (CH), rappresentata in Italia da Alcon Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Roma, 108, palazzo C-D/1, Cassina de' Pecchi (Milano), codice fiscale 07435060152.

N. A I C.: 032147023 (in base 10), 0YP1LH (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo: S.A Alcon Couvreur N.V. Puurs - Belgio.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 218/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «DACRIOSOL», nella confezione Collirio 24 fiale monod. 0,6 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17581 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: destrano; idrossipropilmetilcellulosa.

Titolare A I C.: Alcon Pharmaceuticals Ltd (CH), rappresentata in Italia da Alcon Italia S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in via Roma, 108, palazzo C-D/1, Cassina de' Pecchi (Milano), codice fiscale 07435060152.

N. A.I.C.: 032147035 (in base 10); 0YP1LV (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo. Laboratoires Alcon S.A. - Kaysersberg (Francia).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 219/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «DACRIOSOL», nella confezione Collirio 30 fiale monod 0,4 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17581 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: destrano, idrossipropilmetilcellulosa.

Titolare A I.C. Alcon Pharmaceuticals Ltd (CH), rappresentata in Italia da Alcon Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Roma, 108, palazzo C-D/1, Cassina de' Pecchi (Milano), codice fiscale 07435060152.

N. A.I C.: 032147047 (in base 10); 0YP1M7 (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Laboratoires Alcon S A. - Kaysersberg (Francia).

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura. medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2. comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 229/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «CHLORHEXAMED», nella confezione Collutorio flacone 200 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12722 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C. Procter & Gamble Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Cesare Pavese, 385, Roma, codice fiscale 00439220583.

N. A.I.C. 032273017 (in base 10), 0YSWMT (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo. Richardson Gmbh, Gross-Gerau (Germania)

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n 539/1992

Estratto decreto n. 230/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «BRUFOSIL», con variazione della denominazione in «CLINEASI», nella confezione Crema tubo 25 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11014 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo. benzalconio cloruro; resorcina.

Titolare A.I.C.: Lifegroup S p.a , con sede legale e domicilio fiscale in viale Tre Venezie, 44/46, Monselice (Padova), codice fiscale 04048561007.

N. A.I.C: 032302010 (in base 10), 0YTSXU (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Lifegroup S p.a. - Monselice (Padova).

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n 539/1992.

Estratto decreto n. 231/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «STEROFORMIO DIVISAN», con variazione della denominazione in «STEROFORMIO», nella confezione Soluzione flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11016 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro, o-fenilfenolo

Titolare A.I C: Lifegroup S p a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Tre Venezie, 44/46, Monselice (Padova), codice fiscale 04048561007.

N. A.I.C. 032306019 (in base 10), 0YTWV3 (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Lifegroup S p.a. - Monselice (Padova).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n 537/1993: classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 232/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «STERAMINA G», con variazione della denominazione in «STERAMIN», nella confezione Soluzione flacone 50 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 1117 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione. principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A I C.: Prodotti Formenti S.r l., con sede legale e domicilio fiscale in via Correggio, 43, Milano, codice fiscale 04485620159.

N. A I C. 032240018 (in base 10); 0YRWDL (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Officina Consortile - Origgio (Varese).

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n 539/1992.

Estratto decreto n. 233/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «STERAMINA G», con variazione della denominazione in «STERAMIN», nella confezione Soluzione flacone 200 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 1117 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate

Composizione principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A I C.: Prodotti Formenti S r l , con sede legale e domicilio fiscale in via Correggio, 43, Milano, codice fiscale 04485620159.

N. A I C. 032240020 (in base 10), 0YRWDN (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo. Officina Consortile, Origgio (Varese).

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n 537/1993 classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n 539/1992.

Estratto decreto n 234/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «CLOREXAN», nella confezione Soluzione idroalcoolica incolore flacone 100 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15926 e aventi le caratteristiche di cui all'art 1 del decreto legislativo n 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate

Composizione: principio attivo clorexidina gluconato.

Titolare A I C : International Medical Service S r.l , con sede legale e domicilio fiscale in via Laurentina km 26,500, Pomezia (Roma), codice fiscale 07869740584.

N. A I C 032534012 (in base 10), 0Z0VHW (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo International Medical Service S r l , Pomezia (Roma)

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n 539/1992.

Estratto decreto n. 235/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «CLOREXAN», nella confezione Soluzione idroalcoolica incolore flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15926 e aventi le caratteristiche di cui all'art 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione. principio attivo: clorexidina gluconato.

Titolare A I C : International Medical Service S r l , con sede legale e domicilio fiscale in via Laurentina km 26,500, Pomezia (Roma), codice fiscale 07869740584.

N. A I C : 032534024 (in base 10). 0Z0VJ8 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: International Medical Service S r l , Pomezia (Roma)

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n 539/1992.

Estratto decreto n 236/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «CLOREXAN», nella confezione Soluzione idroalcoolica incolore flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15926 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato.

Titolare A.I.C. International Medical Service S.r l., con sede legale e domicilio fiscale in via Laurentina km 26,500, Pomezia (Roma), codice fiscale 07869740584.

N. A.I C: 032534036 (in base 10); 0Z0VJN (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: International Medical Service S.r.l, Pomezia (Roma).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n 237/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «CLOREXAN», nella confezione Soluzione idroalcoolica incolore flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15926 e aventi le caratteristiche di cui all'art 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione. principio attivo: clorexidina gluconato.

Titolare A.I.C : International Medical Service S r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Laurentina km 26,500, Pomezia (Roma), codice fiscale 07869740584.

N. A I.C.: 032534048 (in base 10); 0Z0VK0 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: International Medical Service S.r.l., Pomezia (Roma).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 238/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «CLOREXAN», nella confezione Soluzione idroalcoolica tintura flacone 100 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15938 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato.

Titolare A I C . International Medical Service S r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Laurentina km 26,500, Pomezia (Roma), codice fiscale 07869740584.

N. A.I.C.: 032534051 (in base 10); 0Z0VK3 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: International Medical Service S r.l., Pomezia (Roma).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n 539/1992.

Estratto decreto n 239/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «CLOREXAN», nella confezione Soluzione idroalcoolica tintura flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15938 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione. principio attivo: clorexidina gluconato.

Titolare A I.C.: International Medical Service S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Laurentina km 26,500, Pomezia (Roma), codice fiscale 07869740584.

N. A.I.C.: 032534063 (in base 10); 0Z0VKH (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: International Medical Service S.r.l., Pomezia (Roma).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 240/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «CLOREXAN», nella confezione Soluzione idroalcoolica tintura flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15938 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato.

Titolare A.I.C.: International Medical Service S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Laurentina km 26,500, Pomezia (Roma), codice fiscale 07869740584.

N. A.I.C.: 032534075 (in base 10); 0Z0VKV (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: International Medical Service S.r.l., Pomezia (Roma).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2. comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 241/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «CLOREXAN», nella confezione Soluzione idroalcoolica tintura flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15938 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato.

Titolare A.I.C.: International Medical Service S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Laurentina km 26,500, Pomezia (Roma), codice fiscale 07869740584.

N. A.I C.: 032534087 (in base 10); 0Z0VL7 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: International Medical Service S r l., Pomezia (Roma).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 242/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «DACRIOSOL», nella confezione Pomata tubo a punta oftalmica 3,5 g, con variazione della denominazione in «DURATIRS» precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 14874 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: olio di vaselina.

Titolare A.I.C.: Alcon Pharmaceuticals Ltd (CH), rappresentata in Italia da Alcon Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Roma, 108, palazzo C-D/1, Cassina De' Pecchi (Milano), codice fiscale 07435060152.

N A.I C.: 032149015 (in base 10), 0YP3JR (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo S A. Alcon Couvreur N.V. Puurs - Belgio

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n 539/1992

Estratto decreto n 243/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «DERMOPADIL SILICONE», nella confezione pomata 1% 20 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 14578 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo clorexidina cloridrato

Titolare A I C : Prodotti Formenti S r l , con sede legale e domicilio fiscale in via Correggio, 43, Milano, codice fiscale 04485620159.

N. A I.C.. 032239016 (in base 10), 0YRVF8 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Officina consortile, Origgio (Varese)

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993. classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992

Estratto decreto n. 244/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «MICO 81», con variazione della denominazione in «MIFUDIL», nella confezione crema tubo 30 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11272 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione principio attivo: vancide 89 re (n-triclorometiltio-4-cicloesene-1,2-dicarbossimide), alchil-dimetil-benzilammonio cloruro 50%

Titolare A I C. Idi Farmaceutici S.p a , con sede legale e domicilio fiscale in via Dei Castelli Romani, 83/85, Pomezia (Roma), codice fiscale 00403370588

N. A I C.. 032536017 (in base 10); 0Z0XGK (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo Idi Farmaceutici S p a , Pomezia (Roma).

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n 539/1992.

Estratto decreto n 245/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «MICO 81», con variazione della denominazione in «MIFUDIL», nella confezione lozione flacone 30 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11444 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate

Composizione. principio attivo: vancide 89 re (n-triclorometiltio-4-cicloesene-1,2-dicarbossimide); alchil-dimetil-benzilammonio cloruro 50%.

Titolare A.I C.: Idi Farmaceutici S p a., con sede legale e domicilio fiscale in via Dei Castelli Romani, 83/85, Pomezia (Roma), codice fiscale 00403370588.

N. A I.C : 032536029 (in base 10); 0Z0XGX (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Idi Farmaceutici S p a., Pomezia (Roma).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n 537/1993 classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n 539/1992

Estratto decreto n 246/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «DELTA 80», nella confezione gel tubo 30 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10109 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate

Composizione principio attivo benzoile perossido, cetilpiridinio cloruro.

Titolare A I.C. Idi Farmaceutici S p a , con sede legale e domicilio fiscale in via Dei Castelli Romani, 83/85, Pomezia (Roma). codice fiscale 00403370588.

N. A.I C. 032535027 (in base 10), 0Z0WHM (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo Idi Farmaceutici S p.a., Pomezia (Roma)

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n 537/1993: classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura. medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n 539/1992

Estratto decreto n 247/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «DELTA 80», nella confezione «plus» gel tubo 30 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11626 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate

Composizione principio attivo benzoile perossido, cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I C . Idi Farmaceutici S p a , con sede legale e domicilio fiscale in via Dei Castelli Romani, 83/85, Pomezia (Roma), codice fiscale 00403370588.

N A.I C. 032535015 (in base 10), 0Z0WH7 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Idi Farmaceutici S.p.a , Pomezia (Roma)

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n 539/1992.

Estratto decreto n. 248/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «COLLYRIA», nella confezione collirio flacone 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 13243 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione principio attivo cloruro di benzalconio; guaiazulene.

Titolare A.I C. Industria Farmaceutica Nova Argentia S.r.l , con sede legale e domicilio fiscale in via G. Pascoli, 1, Gorgonzola (Milano), codice fiscale 02422540159.

N. A.I C.: 032234015 (in base 10), 0YRQJZ (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo: BELTAPHARM S r.l., Cusano Milanino (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 249/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «IODOSAN ORAL SPRAY», con variazione della denominazione in «GOLAMED ORAL SPRAY», nella confezione soluzione flacone spray 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7334 e aventi le caratteristiche di cui all'art 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione. principio attivo: monoidoglicerolo, domifene bromuro

Titolare A I C Iodosan S p a con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 05085580156.

N. A I C. 032198018 (in base 10), 0YQMD2 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo· Aerosol Service Italiana S r.l., Valmadrera (Como); Smithkline Beecham S.p.a., Baranzate di Bollate (Milano)

Classificazione ai sensi dell art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n. 539/1992

Estratto decreto n. 250/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «DACRIOGEL», nella confezione gel tubo 3.5 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16871 e aventi le caratteristiche di cui all'art 1 del decreto legislativo n 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate

Composizione principio attivo· carbomer

Titolare A I C : Alcon Italia S p a , con sede legale e domicilio fiscale in via Roma, 108, palazzo C-D/1, Cassina Dé Pecchi (Milano), codice fiscale 07435060152

N. A I.C · 032148013 (in base 10), 0YP2KF (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo S.A. Alcon Couvreur N.V Puurs - Belgio

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura. medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2. comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 251/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «DACRIOGEL», nella confezione gel tubo 5 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16871 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate·

Composizione principio attivo. carbomer.

Titolare A I C.. Alcon Italia S p a , con sede legale e domicilio fiscale in via Roma, 108, palazzo C-D/1, Cassina de' Pecchi (Milano), codice fiscale 07435060152

N A.I C.. 032148025 (in base 10). 0YP2KT (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo S A. Alcon Couvreur N V. Puurs - Belgio.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992

Estratto decreto n. 252/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «DACRIOGEL», nella confezione gel tubo 10 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16871 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate

Composizione principio attivo: carbomer.

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S p.a , con sede legale e domicilio fiscale in via Roma, 108, palazzo C-D/1, Cassina de' Pecchi (Milano), codice fiscale 07435060152.

N. A I C.: 032148037 (in base 10), 0YP2L5 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo. S.A. Alcon Couvreur N.V Puurs - Belgio.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura· medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 253/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «DACRIOGEL», nella confezione gel 30 fiale monodose 0,5 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16871 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione· principio attivo: carbomer.

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Roma, 108, palazzo C-D/1, Cassina de' Pecchi (Milano), codice fiscale 07435060152

N. A I C.: 032148049 (in base 10); 0YP2LK (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Laboratoires Alcon S.A , Kaysersberg (Francia).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993· classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura· medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 254/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «STERILIX», nella confezione soluzione flacone 200 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 5229 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: benzetonio cloruro.

Titolare A I C.: Prodotti Formenti S r.l , con sede legale e domicilio fiscale in via Correggio, 43, Milano, codice fiscale 04485620159.

N. A.I.C.: 032222010 (in base 10), 0YRBTU (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Prodotti Formenti S.r l. Officina Consortile, Origgio (Varese).

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993· classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura· medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 255/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «STERILIX», nella confezione soluzione 5 bustine di fazzolettini imbevuti, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7242 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione. principio attivo: benzetonio cloruro.

Titolare A.I C : Prodotti Formenti S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Correggio, 43, Milano, codice fiscale 04485620159.

N A.I.C.: 032222022 (in base 10); 0YRBU6 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Prodotti Formenti S.r l.. Officina Consortile, Origgio (Varese).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 256/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «STERILIX», nella confezione soluzione 10 bustine di fazzolettini imbevuti, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7242 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzetonio cloruro.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Correggio, 43, Milano, codice fiscale 04485620159.

N. A.I.C.: 032222034 (in base 10), 0YRBUL (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Prodotti Formenti S.r.l. Officina Consortile, Origgio (Varese).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 257/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «IODOSAN FLUORO», con variazione della denominazione in «GENGIMED», nella confezione pasta dentifricia tubo 30 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12895 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo cichomenolo, monofluorofosfato di sodio p.a. ione fluoro.

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 05085580156.

N. A.I.C.: 032191049 (in base 10), 0YQDL9 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: SmithKline Beecham S.p.a., Baranzate di Bollate (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 258/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «IODOSAN FLUORO», con variazione della denominazione in «GENGIMED», nella confezione pasta dentifricia tubo 100 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12895 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo cichomenolo, monofluorofosfato di sodio p.a. ione fluoro.

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 05085580156.

N. A.I.C.: 032191013 (in base 10), 0YQDK5 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: SmithKline Beecham S.p.a., Baranzate di Bollate (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 259/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «IODOSAN FLUORO», con variazione della denominazione in «GENGIMED», nella confezione pasta dentifricia tubo 75 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12895 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo cichomenolo, monofluorofosfato di sodio p.a. ione fluoro.

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 05085580156.

N. A.I.C.: 032191025 (in base 10), 0YQDKK (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: SmithKline Beecham S.p.a., Baranzate di Bollate (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 260/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «IODOSAN FLUORO», con variazione della denominazione in «GENGIMED», nella confezione pasta dentifricia tubo 50 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12895 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo cichomenolo, monofluorofosfato di sodio p.a. ione fluoro.

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 05085580156.

N. A.I.C.: 032191037 (in base 10), 0YQDKX (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: SmithKline Beecham S.p.a., Baranzate di Bollate (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 261/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «NEO-DESOGEN», nella confezione soluzione flacone 1 lt, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 13206 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo alchildimetilbenzilammonio cloruro.

Titolare A.I.C.: Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale 00832400154.

N. A.I.C.: 032304014 (in base 10); 0YTUWG (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 262/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «NEO-DESOGEN», nella confezione soluzione tanica 15 lt, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 13206 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo alchildimetilbenzilammonio cloruro.

Titolare A.I.C.: Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale 00832400154.

N A I C · 032304026 (in base 10), 0Y7UWU (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo Sofar S p a , Trezzano Rosa (Milano)

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n 537/1993 classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art 2, comma *a)* ed art 3 del decreto legislativo n 539/1992

Le società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovranno comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e del farmaco, la data di inizio della commercializzazione

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all allegato n 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 63 del 16 marzo 1989

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto

I lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alle società titolari dell A I C

96A2428

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino nobile di Montepulciano».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art 17 della legge 10 febbraio 1992, n 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vino nobile di Montepulciano», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell emanazione del relativo decreto ministeriale — il testo modificato dell'art. 5 del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzeta Ufficiale*.

Proposta di modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione del vino a D O.C G «Vino nobile di Montepulciano»

Il comma 1) dell'art 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino nobile di Montepulciano» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1989 è sostituito nel testo di cui appresso

Art 5

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Montepulciano

Sono tuttavia autorizzati la vinificazione e l'invecchiamento fuori zona di produzione per le aziende che:

a) abbiano, almeno a far data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 le strutture di vinificazione in prossimità del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a mt 2 000 in linea d'aria,

b) abbiano i vigneti dai quali proviene l'uva cui si riferisce la lettera *a)* iscritti da almeno cinque anni, a far data dalla pubblicazione del presente, decreto all'albo del vino D O C.G «Vino nobile di Montepulciano»

(Omissis)

96A2472

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura di metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Preidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Fantasy S.n c., con sede in Capolona, via A. Moro n. 19, assegnataria del marchio «444 AR», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di tre punzoni riportanti l'impronta del suddetto marchio

Si diffidano, pertanto, gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

96A2470

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Numero punzoni
312 AL	Robotti Giovanni S.r.l.	Valenza	2
1267 AL	Pianta Fausto	Valenza	1
1276 AL	Goldani di Conti Mariuccia & C. s.a.s.	Valenza	2
1647 AL	Gasperi S.r.l.	Valenza	1
1668 AL	Pasetti F.lli s.n.c.	Valenza	1
2100 AL	Battistella Giovanni	Valenza	1
2255 AL	Zerbetto Maria	Valenza	5
2517 AL	Gaia Mauro	Valenza	1
40 CO	Jonker di Meola Ernesto	Turate	4
325 PD	Universoro S.r.l.	Padova	6
77 SS	Monfardino Riccardo	Alghero	1
271 VE	Chiozzotto Liana	Mestre	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
22 SP	Fabbrini Giancarlo	La Spezia	1
1005 MI	Turiello Raffaele	Milano	4

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
104 BS	Bianco Silvano	Desenzano
29 CZ	Mazzuca Roberta	Cotronei
1233 FI	Ciardi Serena	Firenze
33 SP	Tronfi Daniela	S. Stefano M
12 LU	R.M. Di Mutti e Bacci Laboratorio Oreficeria	Pietrasanta
23 LU	Peluso Antonio	Torre del Lago Viareggio
18 ME	Sciuto Nunzio	Messina
28 ME	Burrascano Fortunato	Messina
292 PD	Arte Gioielli di Agostini Rob	Padova
371 PD	Lazzarini Enrico	Padova
390 PD	Argnani Emidio	Padova
254 RM	Castellaneta Antonio	Roma
795 RM	Navona Cameo House s.a.s.	Roma
994 RM	Limone Vincenzo	Roma
15 SA	Nasta Luigi	Ascea

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
875 AL	Narratore Walter	Valenza
1318 AL	Deambrosis & Gioanola	Valenza
2064 AL	Canepari Libero	Valenza
2622 AL	Rossetti Roberto	Valenza
2628 AL	F.T. Di Taverna Franco	Valenza
2788 AL	Il Modello di Senectaire Marie	S. Salvatore M.
2804 AL	Cane Maria Rita	Valenza
2953 AL	Mittiga Maria Ida	Alessandria
3028 AL	Scarani Marino	Valenza
3034 AL	Bastia Gian Carlo	Alessandria
3059 AL	Quartaroli Fava V	Valenza
3067 AL	Fioraavanti Lauro	Valenza
3079 AL	Magro Franco	Valenza
3138 AL	Sangregorio Salvatore	Valenza
3176 AL	Pesce Paolo	Valenza
3278 AL	Mameli Gioielli s.n.c. di Cavarretta Franco	Valenza
3323 AL	Fratelli Bonfiglio s.d.f.	Alessandria
3433 AL	Artemide Gioielli di Sali Danila	Valenza
8 BL	Nalato Paolo	Belluno
104 BO	D'Autore di Machesini Oleano	S. Lazzaro di Savena
21 CO	F.lli Roncoroni C. & T. s.d.f.	Fino Mornasco
959 FI	Teghini S.r.l.	Firenze
1008 FI	Gonzales Bricaire Isabel	Firenze
1083 FI	Lulli Mirco	Calenzano
1155 FI	Marta S.r.l.	Firenze
1231 FI	Mix Art di Sandoval Antonio	Firenze
1269 FI	Liaison	Borgo S. Lorenzo
1286 FI	Zeus S.r.l.	Firenze
1314 FI	Beatrice Filippini in Atelier Orafo	Firenze
1318 FI	Guia	Firenze
78 FO	Arte Oro Mattina di Mattina Giancarlo	Rimini
86 GE	Gioielleria Guglielmi Angelo di Andreina e Bruna Guglielmi s.n.c.	Genova
23 GO	Laboratorio Orafo Athena di Gallo L.	Monfalcone
33 MN	Zampirolo Patrizia	Mantova
32 ME	Orar di Longo Aurora Rosanna	Messina
1584 MI	C.F. di Calzolari Raffaele & C. s.n.c.	Milano
1601 MI	Oslavia Gioielli s.n.c.	Sesto S. Giovanni
1681 MI	G.M.L. di Grassi Maurizio e Greco L. s.n.c.	Milano
658 NA	Imperi Roberta	Napoli
750 NA	Andolfo Maria Rosaria	Torre del Greco
62 PD	Zaggia Luciano	Padova
80 PD	Miotto Gianfranco	Padova
181 PD	Pavan Roberto	Padova
272 PD	Tinotti Gianfranco	Padova
298 PD	CO.ME.P. S.p.a.	Padova
314 PD	Tognon Maurizio	Campodoro
316 PD	L'Argentiere s.n.c. di Zanorello e C.	Bresseo-Teolo
317 PD	Maretto Gilberto	Rubano
322 PD	Miki di Maggia Michela	Padova
335 PD	Aurea s.n.c. di Fior E. e Munaretto L.	S. Martino di Lupari
350 PD	Masiero Gianni	Limena
361 PD	Valentini Oro di Tomiazzo Valentino	Padova

Marchio	Ragione sociale	Numero Sede
404 PD	Tiesse Preziosi S r l	Selvazzano Dentro
85 PV	Gradaschi Agostino	Frascarolo
171 PV	Oroidea s n c.	Sartirana Lom
514 RM	Bianchini Giuseppe	Roma
752 RM	Acciaresi Marco	Roma
40 SI	Ghera Giovanni	Cedona
232 TO	Brusa Mario	Pecetto
4 TP	Di Martino Giuseppe	Casa Santa Erice
38 TV	Tesser Armando	Preganziol
127 TV	Dal Zotto Orietta	Crespano del Grappa
90 UD	Pecctle Monica	Tricesimo
1940 VI	Mazzuccato Renato	Vicenza

96A2445

MINISTERO DEL TESORO

Differimento del termine degli adempimenti previsti dalla circolare del Ministero del tesoro n. 78 del 29 dicembre 1995, riguardante «Bilancio sperimentale di previsione dello Stato per centri di responsabilità in attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni».

Con riferimento alla circolare n. 78 del 29 dicembre 1995, pubblicata in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 18 del 23 gennaio 1996, riguardante «Bilancio sperimentale di previsione dello Stato per centri di responsabilità in attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive modificazioni ed integrazioni», si comunica che il termine degli adempimenti previsti da parte delle amministrazioni interessate già fissato per il 29 febbraio 1996 e prorogato al 31 marzo 1996, è ulteriormente differito al 30 aprile 1996, a seguito delle misure di completamento della manovra di finanza pubblica introdotte con decreto legge 30 dicembre 1995, n 565, reiterato con decreto-legge 28 febbraio 1996, n 93

96A2469

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 17 aprile 1996

Dollaro USA	1574,19
ECU	1954,36
Marco tedesco	1044,24
Franco francese	307,28
Lira sterlina	2373,56
Fiorino olandese	934,13
Franco belga	50,838
Peseta spagnola	12,516
Corona danese	270,50
Lira irlandese	2456,21
Dracma greca	6,498
Escudo portoghese	10,174
Dollaro canadese	1159,20
Yen giapponese	14,538
Franco svizzero	1282,64
Scellino austriaco	148,49
Corona norvegese	242,02
Corona svedese	233,09
Marco finlandese	332,32
Dollaro australiano	1235,90

96A2532

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo «Civitella» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Moio della Civitella, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 20 marzo 1996 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo «Civitella» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Moio della Civitella (Salerno), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro 14 marzo 1996 ai sensi dell'art 70, comma 1, lettera *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'avv. Raffaele Carinci è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/93.

96A2478

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Adriacoop - Soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 1230 in data 22 marzo 1996 la giunta regionale ha nominato il rag. Carlo Uliana con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16, commissario liquidatore della «Adriacoop - Soc. coop. a r.l », con sede in Udine, in sostituzione del dott. Roberto Bulfon che non ha accettato l'incarico.

96A2454

Liquidazione coatta amministrativa di società cooperative

Con deliberazione n 1231 in data 22 marzo 1996 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa Facchini 2000 - Soc. coop a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 13 agosto 1988 per rogito notaio dott. Vito Altobelli di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott Mauro Pavan, residente in Trieste, via Cumano n. 7.

Con deliberazione n 1158 in data 15 marzo 1996 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Arnia 2 Friuli-Venezia Giulia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Torviscosa, costituita il 13 marzo 1976 per rogito notaio dott Alfredo Catena di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Uliana con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16.

96A2455

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano ha nominato, con propria deliberazione n. 57 del 5 marzo 1996, il segretario generale, dott. Kurt Springer, conservatore del registro delle imprese della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

96A2482

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università degli studi

di Milano, sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N08X «diritto costituzionale», per la disciplina «diritto costituzionale» (primo corso di laurea),

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: K05B «informatica», per la disciplina «architettura degli elaboratori» (corso di laurea in informatica);

settore scientifico-disciplinare: E11X «genetica», per la disciplina «genetica» (corso di laurea in scienze biologiche);

settore scientifico-disciplinare: A02A «analisi matematica», per la disciplina «matematica» (corso di laurea in scienze dei materiali);

settore scientifico-disciplinare: B01A «fisica generale», per la disciplina «fisica generale».

Facoltà di agraria

settore scientifico-disciplinare E06B «alimentazione e nutrizione umana», per la disciplina «alimentazione e nutrizione umana» (corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

96A2481

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano ZITROMAX». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 5 marzo 1996).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto di A.I.C. del Ministero della sanità n. 48/1996 del 23 febbraio 1996 relativo alla specialità medicinale ZITROMAX «polvere per sospensione orale», alla pag. 12, seconda colonna, dove sono indicate le confezioni autorizzate: numeri A.I.C., in corrispondenza della preparazione «bustine polvere sospensione orale 150 mg», dove è scritto: «A.I.C. n. *02786093*», leggasi: «A.I.C. n. *027860093*».

96A2456

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSI
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D M Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I P Z S, Piazza Verdi, 10 - Roma

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o piu cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione, per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8 000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc) Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc) Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n 387001 intestato a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, *per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate,* ***compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari,*** *sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 9 1 0 9 6 *

L. 1.400